

postaprotezione mutuo

Contratto di assicurazione vita e danni

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato all'Assicurato prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

postaprotezione mutuo

Postevita
Posteassicura
GruppoAssicurativoPostevita

Il Gruppo Assicurativo Poste Vita è lieto di invitarvi a casa vostra.

(Non è necessario confermare.)

**TI ASPETTIAMO ONLINE NELLA NUOVA AREA RISERVATA INTERAMENTE DEDICATA A TE,
UNO SPAZIO DOVE POTER CONSULTARE E VERIFICARE LA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
OVUNQUE TI TROVI, NELLA MASSIMA SICUREZZA, 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7.**

Nella nuova area riservata potrai:

Esaminare le condizioni contrattuali sottoscritte.



Visualizzare e modificare i tuoi dati di attivazione.



Controllare le coperture assicurative e lo stato delle tue pratiche.



Consultare la corrispondenza e le certificazioni.



Verificare lo stato dei pagamenti dei premi e relative scadenze.



Utilizzare strumenti innovativi per conoscere l'adeguatezza del tuo profilo assicurativo nel tempo.



Ottenere l'accesso all'**Area Clienti** e agli strumenti dedicati è semplice: basta registrarsi su **www.postevita.it** o **www.poste-assicura.it** e inserire i dati richiesti con pochi clic.

VIENI A SCOPRIRE LA TUA AREA RISERVATA: È SEMPLICE, VELOCE E CONVIENE.

Per informazioni:



800.13.18.11



infoclienti@poste-assicura.it

Registrati in pochi clic.



ACCEDERE ALL'AREA CLIENTI DEL GRUPPO POSTE VITA È FACILE.

Ti basterà seguire questa semplice procedura per iniziare subito a utilizzare le sue pratiche funzioni.



SEI GIÀ REGISTRATO SU WWW.POSTE.IT?

Accedi all'Area Clienti dal sito www.postevita.it o www.poste-assicura.it con il tuo **Nome Utente e Password** (stesse credenziali utilizzate per il sito www.poste.it) ed inserisci il **numero identificativo della polizza che possiedi**. Completa la registrazione inserendo le informazioni richieste.



NON SEI REGISTRATO SU WWW.POSTE.IT?

Segui questi veloci passaggi:

- 1) vai sul sito www.postevita.it o www.poste-assicura.it e, nel **box Area Clienti**, **clicca su Registrati**;
- 2) inserisci i tuoi **dati anagrafici**;
- 3) inserisci i tuoi dati di indirizzo. **Fai molta attenzione all'inserimento del numero di cellulare**, perché a quel numero ti verrà inviato il **codice di attivazione** che permette la conclusione della registrazione;
- 4) scegli la tua **Password**, inserisci la domanda e il codice di sicurezza;
- 5) **stampa i dati o salva la pagina** che ti viene proposta dal sistema perché contiene la tua **User ID** (Nome Utente) e il tuo **codice cliente**;
- 6) ricevi tramite **sms** il codice di attivazione;
- 7) inserisci il **codice di attivazione** nell'Area Clienti del sito www.postevita.it o www.poste-assicura.it;
- 8) entra adesso nell'Area Clienti del sito www.postevita.it o www.poste-assicura.it con Nome Utente e Password ed inserisci nell'apposito campo il **numero identificativo della polizza che possiedi**. Avrai accesso immediato alla tua posizione assicurativa.

Dal secondo login in poi ti sarà sufficiente inserire Nome Utente e Password.



Entra nell'Area Clienti. La tua sicurezza ti aspetta online!

Indice

Nota Informativa	PAG.	1/15
Nota Informativa garanzia Morte	PAG.	1/15
A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	PAG.	1/15
B - INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE	PAG.	1/15
C - INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE	PAG.	3/15
D - ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	PAG.	3/15
Nota Informativa garanzie Invalidità totale e permanente, Inabilità temporanea totale, Malattia grave e Disoccupazione	PAG.	7/15
A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	PAG.	7/15
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	PAG.	7/15
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	PAG.	12/15
Glossario	PAG.	14/15
Condizioni di Assicurazione	PAG.	1/15
Condizioni comuni alle Polizze Collettive stipulate tra Poste Italiane S.p.A. e Poste Vita S.p.A. (n. 00001) e Poste Assicura S.p.A. (n. 00001)	PAG.	1/15
Art.1 - Informazioni generali	PAG.	1/15
Art. 1.1 - Durata e decorrenza delle garanzie	PAG.	1/15
Art. 1.2 - Cointestazione del Contratto di Mutuo	PAG.	1/15
Art. 1.3 - Limiti assuntivi	PAG.	1/15
Art. 1.4 - Premio di assicurazione	PAG.	2/15
Art. 1.5 - Beneficiario	PAG.	2/15
Art. 1.6 - Anticipata estinzione del mutuo, surroga passiva (c. d. portabilità) e rinegoziazione	PAG.	2/15
1.6.1 - Estinzione anticipata totale del mutuo	PAG.	2/15
1.6.2 - Estinzione anticipata parziale del mutuo	PAG.	2/15
1.6.3 - Surroga passiva (c. d. portabilità)	PAG.	2/15
1.6.4 - Rinegoziazione del mutuo	PAG.	2/15
Art. 1.7 - Modalità di denuncia dei sinistri	PAG.	3/15
Art. 1.8 - Modalità di liquidazione dei sinistri	PAG.	3/15
Art. 1.9 - Recesso dell'Assicurato	PAG.	3/15
Art. 1.10 - Recesso e mancata accettazione da parte delle Società	PAG.	4/15
Art. 1.11 - Attività professionale ed attività sportiva - Esclusioni	PAG.	4/15
Art. 1.12 - Cambio di attività o professione	PAG.	4/15
Art. 1.13 - Inadempimenti e/o ritardi dell'Assicurato	PAG.	4/15
Art. 1.14 - Determinazione della prestazione assicurata	PAG.	4/15
Art. 1.15 - Rinuncia al diritto di surrogazione	PAG.	4/15
Art. 1.16 - Prescrizione	PAG.	4/15
Art. 1.17 - Imposte	PAG.	5/15
Art. 1.18 - Regime fiscale dei premi	PAG.	5/15
Art. 1.19 - Regime fiscale delle somme corrisposte	PAG.	5/15
Art. 1.20 - Rinvio alle norme di legge	PAG.	5/15
Art. 1.21 - Foro competente e procedimento di mediazione	PAG.	5/15
Art. 1.22 - Obblighi del Contraente	PAG.	5/15
Art. 1.23 - Disdetta dell'Assicurato dalle garanzie diverse dall'assicurazione sulla vita	PAG.	5/15
Art. 1.24 - Reclami	PAG.	5/15
Art. 1.25 - Lingua in cui è redatto il contratto	PAG.	6/15
Art. 1.26 - Informativa in corso di contratto	PAG.	6/15
Art. 1.27 - Dichiarazione dell'Assicurato-clausola di incontestabilità	PAG.	6/15
Art. 1.28 - Limiti territoriali	PAG.	7/15
Art. 1.29 - Collegio Medico	PAG.	7/15
Art. 1.30 - Responsabilità delle Società	PAG.	7/15

Condizioni particolari della Polizza Collettiva stipulata tra Poste Italiane S.p.A. e Poste Vita S.p.A. (n. 00001)	PAG.	8/15
Art. 2 Garanzia A		
Assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente	PAG.	8/15
Art. 2.1 - Prestazione assicurata	PAG.	8/15
Art. 2.2 - Riscatto e riduzione	PAG.	8/15
Art. 2.3 - Esclusioni.....	PAG.	8/15
Art. 2.4 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi.....	PAG.	8/15
Art. 2.5 - Pagamento delle prestazioni	PAG.	8/15
Art. 2.6 - Non pignorabilità e non sequestrabilità.....	PAG.	9/15

Condizioni particolari della Polizza Collettiva stipulata tra Poste Italiane S.p.A. e Poste Assicura S.p.A. (n. 00001)	PAG.	10/15
Art. 3 Garanzia B		
Assicurazione di Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia	PAG.	10/15
Art. 3.1 - Prestazione assicurata	PAG.	10/15
Art. 3.2 - Esclusioni.....	PAG.	10/15
Art. 3.3 - Rischio di guerra all'estero	PAG.	10/15
Art. 3.4 - Colpa grave, tumulti, terremoto	PAG.	10/15
Art. 3.5 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi.....	PAG.	11/15
Art. 3.6 - Termini di carenza.....	PAG.	11/15

Art. 4 Garanzia C		
Assicurazione di Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia (garanzia riservata ai lavoratori autonomi e dipendenti di enti pubblici).....	PAG.	11/15
Art. 4.1 - Prestazione assicurata	PAG.	11/15
Art. 4.2 - Grandi interventi chirurgici	PAG.	11/15
Art. 4.3 - Esclusioni.....	PAG.	13/15
Art. 4.4 - Rischio di guerra all'estero	PAG.	13/15
Art. 4.5 - Colpa grave, tumulti, terremoto	PAG.	13/15
Art. 4.6 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi.....	PAG.	13/15
Art. 4.7 - Termini di carenza.....	PAG.	13/15

Art. 5 Garanzia D		
Assicurazione Malattia grave (garanzia riservata ai non lavoratori).....	PAG.	13/15
Art. 5.1 - Prestazione assicurata	PAG.	13/15
Art. 5.2 - Esclusioni.....	PAG.	14/15
Art. 5.3 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi.....	PAG.	14/15
Art. 5.4 - Termini di carenza.....	PAG.	14/15

Art. 6 Garanzia E		
Assicurazione di Disoccupazione (garanzia riservata ai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato da aziende private).....	PAG.	14/15
Art. 6.1 - Prestazione assicurata	PAG.	14/15
Art. 6.2 - Esclusioni.....	PAG.	14/15
Art. 6.3 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi.....	PAG.	15/15
Art. 6.4 - Termini di carenza.....	PAG.	15/15

Moduli ed Informative Accessorie

Informativa privacy relativamente all'attività liquidazione sinistri

Modulo di Denuncia Sinistro Garanzia A

Relazione del Medico curante sulle cause di decesso dell'Assicurato

Modulo di Denuncia Sinistro Garanzie B, C, D ed E

Tabella INAIL - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124

Modulo Richiesta estinzione o mantenimento copertura assicurativa

Ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e delle disposizioni di attuazione, le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le avvertenze, sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

Nota Informativa

La presente copertura assicurativa prevede l'offerta congiunta e inscindibile delle seguenti garanzie:

Garanzia	Impresa
Garanzia A: Assicurazione temporanea in caso di Morte	Poste Vita S.p.A.
Garanzia B: Assicurazione di Invalidità totale e permanente da infortunio e malattia	Poste Assicura S.p.A.
Garanzia C: Assicurazione di Inabilità temporanea totale da infortunio e malattia	
Garanzia D: Assicurazione Malattia Grave	
Garanzia E: Disoccupazione	

Nota Informativa garanzia Morte

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

L'Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Premesso che non è prevista la possibilità di aderire soltanto alla garanzia a copertura del rischio Morte quale descritta nella presente Nota Informativa, tale garanzia è prestata da Poste Vita S.p.A., società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A. e capogruppo del Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00133, autorizzata all'esercizio dell'assicurazione sulla vita con provvedimento dell'ISVAP n. 1144 del 12 marzo 1999 pubblicato sulla G. U. n. 68 del 23 marzo 1999, successivamente autorizzata ad estendere l'esercizio della propria attività assicurativa in forza del provvedimento n° 2462 del 14 settembre 2006 pubblicato sulla G. U. n. 225 del 27 settembre 2006, e poi in forza del provvedimento n° 2987 del 27 giugno 2012, ed avente sede legale e direzione generale in Piazzale Konrad Adenauer 3 - cap. 00144, Roma, Italia, (telefono: 06.54.924.1 - fax 06.54.924.203 - sito internet: www.postevita.it, posta elettronica: infoclienti@postevita.it).

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

I dati sulla situazione patrimoniale di Poste Vita S.p.A., di seguito riportati, si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2012:

- il Patrimonio netto ammonta a 1.959,11 milioni di Euro, di cui 866,61 milioni di Euro di Capitale Sociale e 1.092,50 milioni di Euro di Riserve patrimoniali;
- l'Indice di solvibilità risulta essere pari a 1,17 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del Margine di solvibilità disponibile pari a 2.456,33 milioni di Euro e l'ammontare del Margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 2.104,79 milioni di Euro.

Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell'Impresa si rinvia al sito internet dell'Impresa: www.postevita.it.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

La presente copertura assicurativa, accessoria al finanziamento, è facoltativa e non indispensabile all'ottenimento del finanziamento stesso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto è stipulato per l'intera durata del mutuo, da un minimo di 120 ad un massimo di 480 mesi, senza possibilità di rinnovo, fermo il limite massimo di durata di 10 anni per le garanzie Inabilità temporanea totale,

Malattia grave e Disoccupazione.

Nel caso di mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni caso le garanzie cessano prima della scadenza pattuita al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

1. esercizio del diritto di recesso o di disdetta dalle garanzie diverse dall'assicurazione in caso di morte prestate da Poste Assicura S.p.A.;
2. morte dell'Assicurato;
3. liquidazione dell'indennizzo previsto per Invalidità totale e permanente o Malattia grave prestate da Poste Assicura S.p.A.;
4. limitatamente alle coperture per Inabilità temporanea totale, Malattia grave e Disoccupazione prestate da Poste Assicura S.p.A., raggiungimento del decimo anno di copertura;
5. limitatamente alle coperture per Inabilità temporanea totale e Disoccupazione prestate da Poste Assicura S.p.A., data di pensionamento dell'Assicurato;
6. estinzione anticipata o trasferimento del Mutuo ove l'Assicurato non abbia comunicato alle Imprese la volontà di mantenere in essere la copertura.

Si precisa che in caso di mutuo cointestato gli eventi di cui ai punti 2., 3. e 5. comportano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferiscono.

Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:**A) prestazioni in caso di Decesso** - art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute.

Si rinvia agli artt. 1.14, 1.27, 1.28 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Inoltre è sempre escluso l'esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all'art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione.

Si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alle Dichiarazioni sul proprio buono stato di salute/Questionario Anamnestico e si evidenzia la necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande in esso previste.

La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata:

Garanzia A: Assicurazione temporanea in caso di Morte

In caso di decesso verificatosi prima della scadenza della copertura, l'Impresa pagherà un importo pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento originario del mutuo, esclusi eventuali importi di rate insolute.

Il rischio di morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato; tuttavia, qualora il decesso avvenga a causa di uno degli eventi espressamente esclusi, l'Impresa pagherà il solo importo della riserva matematica al momento del decesso.

Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia stato già liquidato all'Assicurato un sinistro a causa di Invalidità totale e permanente o Malattia grave prestate da Poste Assicura S.p.A.

Nel caso di cointestazione del mutuo, la garanzia cessa esclusivamente per l'Assicurato che ha usufruito della prestazione.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della copertura, questa si intenderà estinta ed il premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A.

La copertura non prevede ipotesi di riscatto o riduzione, né prestiti.

Si rinvia all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Di seguito si riepilogano le caratteristiche di operatività della garanzia:

	Garanzia	Prestazione	Carenza	Fran-chigia	Massimo indennizzo	Durata massima della garanzia	Lavoratori autonomi e dipendenti di enti pubblici	Non lavoratori	Lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato da aziende private
A	Morte	Estinzione del debito residuo	Non prevista	Non prevista	Debito residuo	Durata del mutuo	Sì	Sì	Sì

4. Premi

La garanzia assicurata viene prestata a fronte del pagamento anticipato in unica soluzione di un premio, il cui ammontare è determinato dall'importo e dalla durata del mutuo.

Il premio complessivamente dovuto a Poste Vita S.p.A. e Poste Assicura S.p.A. è riportato nel Modulo di Adesione e viene corrisposto al Contraente tramite l'Ente Erogante al momento dell'erogazione del mutuo in forza del mandato irrevocabile conferito dall'Assicurato allo stesso.

Il premio, così rifinanziato, viene addebitato sul conto corrente BancoPosta dell'Assicurato contestualmente all'importo delle rate di mutuo. Non sono previste ulteriori modalità di pagamento.

Con riferimento ad un mutuo di 100.000,00 Euro con durata di 15 anni, il premio finale a carico del cliente è pari a 3.915,51 Euro, di cui 1.161,84 Euro rappresentano l'importo percepito dall'intermediario (30% del premio imponibile).

Con riferimento ad un mutuo di 100.000,00 Euro con durata di 20 anni, il premio finale a carico del cliente è pari a 4.918,11 Euro, di cui 1.459,63 Euro rappresentano l'importo percepito dall'intermediario (30% del premio imponibile).

La remunerazione riconosciuta in media all'intermediario ammonta a 680,33 Euro.

Avvertenza: si precisa che in caso di estinzione anticipata o trasferimento del Mutuo, l'Impresa provvede alla restituzione all'Assicurato della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

In alternativa, l'Assicurato potrà richiedere il mantenimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.

Si rinvia all'art 1.6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Si precisa che la scelta così esercitata ha efficacia anche nei confronti delle prestazioni garantite da Poste Assicura S.p.A.

Il presente contratto prevede il versamento di un premio unico anticipato complessivamente dovuto anche con riferimento alle garanzie prestate da Poste Assicura S.p.A., e come tale non è soggetto ad adeguamenti. Le somme assicurate sono collegate al piano di ammortamento originario e decrescono al ridursi del debito residuo come meglio evidenziato all'art. 2.1 delle Condizioni di Assicurazione.

C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

5. Costi

5.1 Costi gravanti direttamente sull'Assicurato

Si vedano le esemplificazioni numeriche riportate al precedente paragrafo 4.

Non sono previste spese di emissione.

6. Sconti

Avvertenza: l'Impresa si riserva il diritto di applicare sconti in presenza di determinate condizioni tempo per tempo individuate.

7. Regime fiscale

I premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni.

In termini generali i premi corrisposti a fronte della copertura del rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF secondo quanto previsto dalla legge del D.P.R. n. 917/86, e successive modificazioni. Qualora soltanto una componente del premio pagato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione spetta esclusivamente con riferimento a tale componente.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia agli artt. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.22 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza della copertura assicurativa.

9. Riscatto e riduzione

Il contratto non prevede valori di riduzione o di riscatto e di conseguenza non da diritto a prestiti.

10. Diritto di recesso

Avvertenza: il contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso da parte dell'Assicurato e/o della Società. Si rinvia agli artt. 1.9 e 1.10 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

In particolare, entro 60 giorni dalla data di effetto della copertura, l'Assicurato può recedere dal contratto inviando lettera raccomandata a/r, contenente gli elementi identificativi del contratto e l'originale del Modulo di Adesione, a:

**Poste Vita S.p.A.
Ufficio Portafoglio - Assunzione
Piazzale Konrad Adenauer 3
00144 - Roma**

La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso rimborserà direttamente all'Assicurato, in nome e per conto del Contraente, il premio pagato al netto delle imposte.

Si precisa che il recesso così esercitato avrà efficacia anche nei confronti di Poste Assicura S.p.A.

11. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

In caso di sinistro, gli aventi diritto devono dare avviso scritto all'Impresa nei termini e con le modalità previsti dagli artt. 2.4 e 2.5. A tal fine, è possibile utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo.

La mancata osservanza delle procedure liquidative può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

L'Impresa esegue il pagamento delle somme da essa dovute entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa.

Si richiama l'attenzione dell'Assicurato o degli aventi diritto sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente per il contratto di assicurazione (art. 2952 del Codice Civile).

Secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli importi dovuti da Poste Vita S.p.A., decorso il termine di prescrizione, saranno devoluti al fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

12. Legge applicabile al contratto

Al contratto e ai criteri di liquidazione dei sinistri sarà applicata la legge italiana e gli stessi saranno soggetti esclusivamente ad essa.

13. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e ogni documento ad esso allegato, così come le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana salvo che le parti non concordino la redazione in un'altra lingua.

14. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi:

**Poste Vita S.p.A.
Reclami e Assistenza Clienti
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
Fax: 06.5492.4426**

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@postevita.it.

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in polizza.

Qualora l'esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente a IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà presentare apposito esposto a:

IVASS
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
Telefono: 06.42.133.1

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).

In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti (cfr. art. 1.21 delle Condizioni di Assicurazione).

15. Informativa in corso di contratto

L'Impresa comunica all'Assicurato le variazioni del Fascicolo Informativo intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell'Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet dell'Impresa (www.postevita.it).

16. Comunicazioni dell'Assicurato a Poste Vita S.p.A.

Il presente contratto non prevede casi di aggravamento e diminuzione del rischio.

Il cambiamento di professione non concorre alla modifica dell'entità del rischio e, pertanto, non deve essere comunicato all'Impresa in via preventiva.

17. Conflitto di interesse

Si richiama l'attenzione dell'Aderente sulla circostanza che il soggetto distributore del contratto, Poste Italiane S.p.A., ha un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del contratto stesso, sia in virtù dei suoi rapporti di gruppo con Poste Vita S.p.A., sia perché percepisce, quale compenso per l'attività di distribuzione del contratto tramite la rete degli uffici postali, parte delle commissioni che Poste Vita S.p.A. trattiene dal Premio versato.

Inoltre, si rilevano potenziali situazioni di conflitto di interesse che potrebbero scaturire da rapporti con BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, società di gestione interamente controllata dalla capogruppo Poste Italiane S.p.A., e con soggetti terzi in relazione, sia alla gestione separata degli investimenti degli assicurati che hanno sottoscritto i contratti ad essa collegati, sia, più in generale, alla gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche che rappresentano gli obblighi nei confronti degli assicurati.

Poste Vita S.p.A. si impegna, in ogni caso, ad operare in modo da non recare pregiudizio agli Aderenti e ad ottenere per essi il miglior risultato possibile, con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle attività poste in essere, astenendosi dall'effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi, nonché da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione a danno di un'altra.

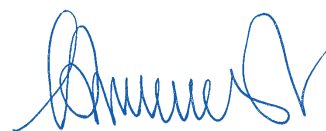
Poste Vita S.p.A. può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento degli Aderenti, avuto anche riguardo degli oneri connessi alle operazioni da eseguire. Poste Vita S.p.A. assicura che l'investimento finanziario non sia gravato da alcun onere altrimenti evitabile o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettante. A tal proposito Poste Vita S.p.A. non ha stipulato nessun accordo di riconoscimento di utilità con terze parti.

Poste Vita S.p.A. è dotata di procedure che prevedono il monitoraggio e gestione di potenziali situazioni di conflitti di interesse che potrebbero insorgere con l'Aderente e che potrebbero derivare dai rapporti con la capogruppo Poste Italiane S.p.A. (relativamente alla distribuzione dei prodotti assicurativi tramite la rete degli uffici postali), con BancoPosta Fondi S.p.A. SGR e soggetti terzi (in relazione alla gestione separata degli investimenti degli assicurati che hanno sottoscritto i contratti ad essa collegati ed alle attività a copertura delle riserve tecniche).

Il risultato della suddetta attività è oggetto di analisi e verifica da parte della funzione Compliance.

Ad ulteriore presidio, Poste Vita S.p.A. ha adottato linee guida in materia, individuando le fattispecie operative in conflitto attuale o potenziale. Le linee guida disciplinano anche situazioni di potenziale conflitto di interesse che implicano rapporti con le società del Gruppo Poste Italiane e con altre parti correlate, e che sono oggetto di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi compresi poteri e deleghe all'operatività.

Poste Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.



Claudio Raimondi
Rappresentante Legale
della Compagnia Poste Vita S.p.A.
in virtù di Procura Speciale

Nota Informativa garanzie Invalidità totale e permanente, Inabilità temporanea totale, Malattia grave e Disoccupazione

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

L'Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
- GLOSSARIO

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Premesso che non è prevista la possibilità di aderire soltanto alle garanzie descritte nella presente Nota Informativa, tali garanzie sono prestate da Poste Assicura S.p.A., Società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2788 del 25 marzo 2010 e ha sede legale e direzione generale in Piazzale Konrad Adenauer, 3 - CAP 00144 Roma, Italia (telefono: 06.54.924.1 - fax: 06.54.924.203 - sito internet: www.poste-assicura.it, posta elettronica: infoclienti@poste-assicura.it).

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2012:

- il Patrimonio netto ammonta a 33,02 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 8,02 milioni di Euro di Riserve patrimoniali;
- l'indice di solvibilità risulta essere pari a 5,58. L'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 29,56 milioni di Euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 5,30 milioni di Euro.

Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell'Impresa si rinvia al sito internet dell'Impresa: www.poste-assicura.it.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La presente copertura assicurativa, accessoria al finanziamento, è facoltativa e non indispensabile all'ottenimento del finanziamento stesso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto è stipulato per l'intera durata del mutuo, da un minimo di 120 ad un massimo di 480 mesi, senza possibilità di rinnovo, fermo il limite massimo di durata di 10 anni per le garanzie Inabilità temporanea totale, Malattia grave e Disoccupazione.

Nel caso di mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso.

Avvertenza: l'Assicurato ha facoltà di disdire annualmente le garanzie Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia, Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, Malattia grave e Disoccupazione con preavviso di 60 giorni da ogni scadenza annuale e con le modalità specificate all'art. 1.23 delle Condizioni di Assicurazione. La disdetta comporta la restituzione da parte di Poste Assicura S.p.A. del premio pagato per tali garanzie al netto delle imposte e della quota relativa al rischio già corso.

In ogni caso le garanzie cessano prima della scadenza pattuita al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

1. esercizio del diritto di recesso o di disdetta dalle garanzie diverse dall'assicurazione in caso di morte;
2. morte dell'Assicurato;

3. liquidazione dell'indennizzo previsto per Invalidità totale e permanente o Malattia grave;
4. limitatamente alle coperture per Inabilità temporanea totale, Malattia grave e Disoccupazione, raggiungimento del decimo anno di copertura;
5. limitatamente alle coperture per Inabilità temporanea totale e Disoccupazione, data di pensionamento dell'Assicurato;
6. estinzione anticipata o trasferimento del mutuo ove l'Assicurato non abbia comunicato alle Imprese la volontà di mantenere in essere la copertura.

Si precisa che in caso di mutuo cointestato gli eventi di cui ai punti 2, 3 e 5 comportano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferiscono.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

3.1 Descrizione sintetica delle garanzie

La Società si impegna a fornire alle persone fisiche, che abbiano stipulato un Mutuo BancoPosta, sottoscritto il Modulo di Adesione di assicurazione a Postaprotezione Mutuo e pagato i relativi premi unici, un pacchetto di garanzie (comprendente anche la garanzia Morte offerta da Poste Vita S.p.A.) finalizzato a consentire all'Assicurato il rimborso totale o parziale del debito verso l'Ente Erogante al verificarsi di taluni eventi. L'Assicurato è la persona che accende il Mutuo BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane e il Beneficiario è l'Assicurato stesso.

Il premio versato dal cliente si riferisce all'intero pacchetto assicurativo vita e danni.

Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute.

Si rinvia agli artt. 1.14, 1.27, 1.28, 3, 4, 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Inoltre è sempre escluso l'esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all'art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione.

Le prestazioni assicurative offerte da Poste Assicura S.p.A. sono qui di seguito sinteticamente illustrate.

Garanzia B: Assicurazione di Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia

In caso di Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia verificatasi prima della scadenza della copertura e salvi i casi di esclusione previsti nelle Condizioni di Assicurazione, la Società liquiderà un importo pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento originario del mutuo, esclusi eventuali importi di rate insolite. L'Assicurato ha diritto al pagamento di tale importo esclusivamente qualora l'invalidità totale e permanente riconosciuta sia di grado non inferiore al 60% della totale, da determinarsi secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella Inail di valutazione del grado di invalidità (allegata al presente Fascicolo) indipendentemente dalla specifica professione esercitata.

Nel caso di Invalidità totale e permanente derivante da malattia, la garanzia non opera nei primi 60 giorni dalla decorrenza del contratto.

Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia stato già liquidato da Poste Vita S.p.A. un sinistro a causa di Morte oppure qualora sia stato già liquidato un sinistro per Malattia grave (come di seguito descritta).

Nel caso di cointestazione del mutuo, la garanzia cessa esclusivamente per l'Assicurato che ha usufruito della prestazione.

Si rinvia all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Garanzia C: Assicurazione di Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia

In caso di Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia verificatasi prima della scadenza della copertura ma non oltre 10 anni dalla decorrenza della stessa e che abbia comportato:

- un ricovero con intervento chirurgico con una degenza pari ad almeno 20 giorni, oppure
- un ricovero per Grande intervento chirurgico rientrante nell'elenco di cui all'art. 4.2. delle Condizioni di Assicurazione.

L'Impresa liquiderà, limitatamente ai Lavoratori autonomi e ai Dipendenti di Enti Pubblici, e salvi i casi di esclusione specificati, una somma pari all'importo delle rate in scadenza durante il periodo di inabilità come risultanti dal piano di ammortamento originario (ad eccezione del periodo di franchigia assoluta di 60 giorni dalla data di ricovero), fermi l'ammontare ed il numero di rate massimi stabiliti.

Nel caso di Inabilità temporanea totale derivante da malattia, la garanzia non opera nei primi 60 giorni dalla decorrenza del contratto. Nessun indennizzo sarà inoltre corrisposto per successivi sinistri per Inabilità temporanea totale se, dal termine del sinistro precedente, non è trascorso un termine di Ripresa di occupazione di 90 giorni consecutivi.

Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia stato già liquidato da Poste Vita S.p.A. un sinistro a causa di Morte oppure qualora sia stato già liquidato un sinistro per Invalidità totale e permanente o Malattia grave (come di seguito descritta).

Nel caso di cointestazione del mutuo, la garanzia cessa esclusivamente per l'Assicurato che ha usufruito della prestazione.

La prestazione non sarà inoltre erogata qualora sia stato già liquidato all'Assicurato un sinistro di Disoccupazione (come di seguito descritta).

Si rinvia all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Garanzia D: Assicurazione Malattia grave

In caso di Malattia grave verificatasi prima della scadenza della copertura ma non oltre 10 anni dalla decorrenza della stessa, rientrando nell'elenco previsto nelle Condizioni di Assicurazione e salvi i casi di esclusione specificati, la Società liquiderà, limitatamente ai Non Lavoratori, un importo pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento originario del mutuo, esclusi eventuali importi di rate insolute.

La garanzia non opera nei primi 60 giorni dalla decorrenza del contratto.

Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia stato già liquidato da Poste Vita S.p.A. un sinistro a causa di Morte oppure qualora sia stato già liquidato un sinistro per Invalidità totale e permanente.

Nel caso di cointestazione del mutuo, la garanzia cessa esclusivamente per l'Assicurato che ha usufruito della prestazione.

Si rinvia all'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Garanzia E: Disoccupazione

In caso di Disoccupazione, verificatasi prima della scadenza della copertura ma non oltre 10 anni dalla decorrenza della stessa, a seguito di licenziamento di Lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato da aziende private e che abbiano prestato servizio nei 12 mesi precedenti la data di perdita dell'impiego e salvi gli altri casi di esclusione specificati nelle Condizioni di Assicurazione, la Società liquiderà una somma pari all'importo delle rate in scadenza durante il periodo di Disoccupazione come risultanti dal piano di ammortamento originario (ad eccezione del periodo di franchigia assoluta di 60 giorni dalla data di perdita dell'impiego) fermi l'ammontare ed il numero di rate massimi stabiliti.

La garanzia non opera nei primi 60 giorni dalla decorrenza del contratto, fermo il limite di 90 giorni di Ripresa di occupazione nel caso di successivi eventi di disoccupazione.

Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia stato già liquidato da Poste Vita S.p.A. un sinistro a causa di Morte oppure qualora sia stato già liquidato un sinistro per Invalidità totale e permanente o Malattia grave.

Nel caso di cointestazione del mutuo, la garanzia cessa esclusivamente per l'Assicurato che ha usufruito della prestazione.

La prestazione non sarà inoltre erogata qualora sia stato già liquidato all'Assicurato un sinistro di Inabilità totale temporanea.

Si rinvia all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Di seguito si riepilogano le caratteristiche di operatività di ogni singola garanzia:

Garanzia	Prestazione	Carenza	Fran-chigia	Massimo indennizzo	Durata massima della ga-ranzia	Lavoratori autonomi e dipenden-ti di enti pubblici	Non lavoratori	Lavoratori dipendenti assunti a tempo inde-terminato da aziende private
B	Invalidità Totale e Perma-nente da infortunio o malattia	Estinzione del debito residuo	60 giorni in caso di malattia	59%	Debito residuo	Durata del mutuo	Sì	Sì
C	Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia	Pagamento delle rate di debito	60 giorni in caso di malattia + 90 giorni ripresa occupa-zione	60 giorni	Max 18 mensilità / 36 per contratto	10 anni	Sì	No
D	Malattia Grave	Estinzione del debito residuo	60 giorni	Non prevista	Debito residuo	10 anni	No	Sì
E	Disoccupa-zione	Pagamento delle rate di debito	60 giorni + 90 giorni ripresa occupa-zione	60 giorni	Max 18 mensilità / 36 per contratto	10 anni	No	No

Avvertenza: le coperture prevedono la presenza di franchigie e massimali. Si rinvia agli artt. 2, 3, 4 e 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le coperture prevedono la presenza di periodi di carenza contrattuale. Si rinvia agli artt. 3.6, 4.6, 4.7, 5.4 e 6.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Per facilitare la comprensione da parte dell'Assicurato si riportano tre situazioni ipotetiche relative al meccanismo di funzionamento di franchigie, massimali e carenze:

Esemplificazione numerica per le garanzie Inabilità totale temporanea o Disoccupazione	Esempio 1	Esempio 2	Esempio 3
Importo rata del mutuo in scadenza (ipotesi di mutuo a tasso fisso e rata costante)	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Limite di indennizzo per sinistro (Massimale)	1.800,00 € (ovvero 18 rate mensili)	1.800,00 € (ovvero 18 rate mensili)	1.800,00 € (ovvero 18 rate mensili)
Periodo intercorrente tra la data di decorrenza della polizza e la data di insorgenza del sinistro*	≤ 60 giorni	> 60 giorni	> 60 giorni
Carenza	60 giorni Il sinistro si è verificato durante il periodo di carenza	60 giorni Il sinistro si è verificato dopo il periodo di carenza	60 giorni Il sinistro si è verificato dopo il periodo di carenza
Periodo intercorrente tra la data di insorgenza e quella di termine del sinistro*	-	390 giorni (13 mesi)	630 giorni (21 mesi)
Franchigia	60 giorni (2 mesi)	60 giorni (2 mesi)	60 giorni (2 mesi)
Importo totale indennizzato	Nessun indennizzo	1.100,00 € (ovvero 11 rate mensili)	1.800,00 € (ovvero 18 rate mensili tenuto conto del limite di indennizzo)

* Corrispondente ad uno o più periodi interi di 30 giorni consecutivi di Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia o di Disoccupazione. Per termine del sinistro si intende la data di cessazione dell'inabilità/disoccupazione.

3.2 Limiti assuntivi

Avvertenza: sono assicurabili le persone fisiche di età compresa tra i 18 ed i 64 anni, ovvero che non abbiano ancora compiuto i 65 anni, sempreché la data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso non oltrepassi l'età massima di 75 anni compiuti.

Inoltre, il richiedente deve compilare la dichiarazione di buono stato di salute presente nel Modulo di Adesione ovvero far completare e sottoscrivere dal proprio Medico di famiglia il Questionario Anamnestico ove richiesto, fornendo l'ulteriore documentazione necessaria.

Nel caso di operazioni di mutuo che prevedono cointestazione, il premio e le prestazioni sono suddivise tra gli intestatari (nel limite di massimo 4 Assicurati per ciascun contratto) in funzione della scelta effettuata al momento dell'adesione. La documentazione richiesta dalle Imprese per l'accettazione del Modulo di Adesione farà in questo caso riferimento al capitale relativo al singolo Assicurato.

Si rinvia agli artt. 1.3 e 1.10 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Il valore massimo assicurabile con la singola adesione alla Polizza Collettiva è pari al debito contratto dall'Assicurato, con il limite massimo di Euro 500.000,00 per testa assicurata.

3.3 Periodi di carenza

Avvertenza: il contratto, per talune garanzie, prevede i periodi di carenza di seguito elencati, decorrenti dall'effetto dell'assicurazione:

- per la garanzia B) Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia: 60 giorni in caso di malattia;
- per la garanzia C) Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia: 60 giorni in caso di malattia; inoltre, è previsto che la garanzia non operi nel periodo di 90 giorni di ripresa occupazione;
- per la garanzia D) Malattia grave: 60 giorni;
- per la garanzia E) Disoccupazione: 60 giorni; inoltre, è previsto che la garanzia non operi nel periodo di 90 giorni di Ripresa occupazione.

Durante i periodi di carenza sopra indicati l'eventuale sinistro non è indennizzabile.

4 Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: ai fini della stipula del contratto l'Assicurato deve fornire dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. La mancata osservanza di tale obbligo può comportare gravi conseguenze e compromettere il diritto alla prestazione come specificato agli artt. 1.10 e 1.27 delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza: ai contratti di assicurazione si applicano talune cause di nullità, ivi incluse le cause di nullità previste dal Codice Civile agli artt. 1895 e 1904. Restano comunque ferme le ulteriori ipotesi di nullità previste dalla legge.

Si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alle Dichiarazioni sul proprio buono stato di salute/Questionario Anamnestico e si evidenzia la necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande in esso previste.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione

Il presente contratto non prevede casi di aggravamento e diminuzione del rischio.

Il cambiamento di professione non concorre alla modifica dell'entità del rischio e, pertanto, non deve essere comunicato alle Imprese in via preventiva; l'eventuale modifica verrà considerata al momento del sinistro ai fini della determinazione delle garanzie applicabili, come meglio specificato all'art. 1.12 delle Condizioni di Assicurazione.

Esempio: qualora l'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto sia Lavoratore autonomo e, durante il periodo di copertura, diventi Lavoratore dipendente di azienda privata assunto a tempo indeterminato, automaticamente perderà il diritto all'indennizzo per Inabilità temporanea totale acquisendo quello per Disoccupazione.

6. Premi

Le garanzie assicurate vengono prestate a fronte del pagamento anticipato in unica soluzione di un premio, il cui ammontare è determinato dall'importo e dalla durata del mutuo.

Il premio complessivamente dovuto a Poste Vita S.p.A. e Poste Assicura S.p.A. è riportato nel Modulo di Adesione e viene corrisposto al Contraente tramite l'Ente Erogante al momento dell'erogazione del mutuo in forza del mandato irrevocabile conferito dall'Assicurato allo stesso.

Il premio, così rifinanziato, viene addebitato sul conto corrente BancoPosta dell'Assicurato contestualmente all'importo delle rate di mutuo.

Non sono previste ulteriori modalità di pagamento.

Avvertenza: l'Impresa si riserva il diritto di applicare sconti in presenza di determinate condizioni tempo per tempo individuate.

Con riferimento ad un mutuo di 100.000,00 Euro con durata di 15 anni, il premio finale a carico del cliente è pari a 3.915,51 Euro, di cui 1.161,84 Euro rappresentano l'importo percepito dall'intermediario (30% del premio imponibile).

Con riferimento ad un mutuo di 100.000,00 Euro con durata di 20 anni, il premio finale a carico del cliente è pari a 4.918,11 Euro, di cui 1.459,63 Euro rappresentano l'importo percepito dall'intermediario (30% del premio imponibile).

La remunerazione riconosciuta in media all'intermediario ammonta a 680,33 Euro.

Avvertenza: si precisa che in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo, la Società, qualora non risultino sinistri aperti, provvede alla restituzione all'Assicurato della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

In alternativa, l'Assicurato potrà richiedere il mantenimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.

Si rinvia all'art 1.6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Si precisa che la scelta così esercitata ha efficacia anche nei confronti della prestazione garantita da Poste Vita S.p.A.

Il presente contratto prevede il versamento di un premio unico anticipato complessivamente dovuto anche con riferimento alla garanzia prestata da Poste Vita S.p.A. e come tale non è soggetto ad adeguamenti.

Le somme assicurate sono collegate al piano di ammortamento originario e decrescono al ridursi del debito residuo come meglio evidenziato agli artt. 3.1 per il caso di Invalidità totale e permanente e 5.1 per il caso di Malattia grave.

7. Rivalse

Avvertenza: la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro così come specificato all'art. 1.15 delle Condizioni di Assicurazione.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: il contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso da parte dell'Assicurato e/o dell'Impresa. Si rinvia agli artt. 1.9 e 1.10 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. In particolare, entro 60 giorni dalla data di effetto della copertura, l'Assicurato può recedere dal contratto inviando lettera raccomandata a/r, contenente gli elementi identificativi del contratto e l'originale del Modulo di Adesione, a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer 3
00144 - Roma

La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso rimborsa direttamente all'Assicurato, in nome e per conto del Contraente, il premio pagato al netto delle imposte. Si precisa che il recesso così esercitato avrà efficacia anche nei confronti di Poste Vita S.p.A.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Si richiama l'attenzione dell'Assicurato o degli aventi diritto sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente per il contratto di assicurazione (art. 2952 del Codice Civile).

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto e ai criteri di liquidazione dei sinistri sarà applicata la legge italiana e gli stessi saranno soggetti esclusivamente ad essa.

11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge n. 1216 del 29 Ottobre 1961 e successive modifiche e integrazioni.

In termini generali i premi corrisposti a fronte della copertura del rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF secondo quanto previsto dalla legge del D.P.R. n. 917/86, e successive modificazioni. Qualora soltanto una componente del premio pagato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione spetta esclusivamente con riferimento a tale componente.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: in caso di sinistro, l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società nei termini e con le modalità previsti dagli artt. 3.5 per l'Invalidità totale e permanente, 4.6 per l'Inabilità temporanea totale, 5.3 per la Malattia grave e 6.3 per la Disoccupazione. A tal fine, l'Assicurato può utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo.

La mancata osservanza delle procedure liquidative può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Avvertenza: per momento di insorgenza del sinistro si intende:

- per la garanzia Invalidità totale e permanente: nel caso in cui l'invalidità derivi da infortunio la data dell'evento; nel caso di malattia la data di prima diagnosi della malattia;
- per la garanzia di Inabilità temporanea totale: nel caso in cui l'inabilità derivi da infortunio la data dell'evento; nel caso di malattia la data di prima diagnosi della malattia;
- per la garanzia Malattia grave: la data di prima diagnosi;
- per la garanzia Disoccupazione: la data della perdita dell'impiego.

La Società terrà a proprio carico le spese e gli oneri necessari per l'accertamento e la stima del danno.

La Società avrà la facoltà di richiedere all'Assicurato di sottoporsi a visita medica e/o a visita medico-legale in tutti quei casi in cui vi sia da valutare l'applicabilità delle garanzie contrattuali al fine di erogare l'eventuale indennizzo.

La Società avrà la facoltà di svolgere l'accertamento della malattia, anche mediante visita medico legale, entro un termine minimo di 5 giorni successivi alla denuncia di sinistro e massimo di 365 giorni dalla guarigione clinica.

Si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulla presenza del termine di prescrizione di due anni dal verificarsi del sinistro per la denuncia dello stesso, decorso inutilmente tale termine di prescrizione le somme non potranno essere liquidate.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Reclami
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
Fax: **06.5492.4402**

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo **reclami@poste-assicura.it**.

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in polizza. Qualora l'esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente a IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà presentare apposito esposto a:

IVASS
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
Telefono: **06.42.133.1**

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).

In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti (cfr. art. 1.21 delle Condizioni di Assicurazione).

14. Arbitrato

Si richiama l'attenzione dell'Assicurato o dei suoi aventi causa sulla facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, salvo diverse disposizioni di legge, anche nei casi in cui la gestione delle controversie sia demandata ad arbitrati o organismi conciliativi, ove previsti.

In caso di Arbitrato, il luogo di svolgimento dello stesso è la città sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicina all'Assicurato.

Si rinvia all'art. 1.21 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

15. Informativa in corso di contratto

L'Impresa comunica all'Assicurato le variazioni del Fascicolo Informativo intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell'Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet dell'Impresa www.poste-assicura.it.

Poste Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.



Anna Desiderato
Rappresentante legale
in virtù di procura speciale
Poste Assicura S.p.A.

Glossario

Assicurato: il/i soggetto/soggetti richiedente/i il mutuo che ha/hanno sottoscritto il Modulo di Adesione all'assicurazione nel cui interesse è stipulata l'assicurazione.

Azienda privata: ogni soggetto giuridico che non sia Ente Pubblico.

Beneficiario: il soggetto al quale viene corrisposta la prestazione prevista dalla presente polizza.

Carenza: il periodo di tempo successivo all'adesione durante il quale le coperture assicurative non sono operanti e pertanto l'eventuale sinistro non è indennizzabile.

Contraente: Poste Italiane S.p.A., che stipula le Polizze Collettive per conto degli Assicurati.

Contratto di Mutuo: il contratto di mutuo, stipulato tra l'Ente Erogante e l'Assicurato, dal quale derivano le prestazioni oggetto delle presenti Polizze Collettive.

Decorrenza: dalle ore 24 del giorno in cui il mutuo viene effettivamente erogato a condizione che:

- sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione;
- sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto;
- non sia pervenuto al Contraente e all'Assicurato il rifiuto da parte delle Società.

Disoccupazione: il passaggio dell'Assicurato dallo status di Lavoratore dipendente a quello di Non lavoratore per cessazione, non volontaria, della normale attività lavorativa. Si considera disoccupato l'Assicurato che non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno e sia iscritto negli Elenchi Anagrafici con status di disoccupato in Italia o nelle liste di mobilità regionali o che percepisca un'indennità derivante da cassa integrazione guadagni straordinaria.

Ente Erogante: l'ente che ha concesso il finanziamento.

Ente Pubblico: ogni amministrazione dello Stato, ivi compresi: gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative pubbliche, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Franchigia: il periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un sinistro per Inabilità temporanea totale o Disoccupazione durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato non ha diritto ad alcun indennizzo. Per la garanzia Invalidità totale e permanente, per franchigia si intende la parte di danno espressa in percentuale per la quale non viene erogato alcun indennizzo.

Inabilità temporanea totale: la perdita temporanea, a seguito di infortunio o malattia, in misura totale della capacità dell'Assicurato ad attendere alla propria normale attività.

Indennizzo: la somma dovuta dalla/e Società in caso di sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli infortuni: l'asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l'infezione e l'avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali; l'annegamento; l'assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini; le ernie addominali, con esclusione di ogni altro tipo di ernia; gli infortuni subiti in stato di maleore o di incoscienza.

Invalidità totale permanente: la perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60% della totale.

Lavoratore autonomo: la persona fisica che abbia presentato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una dichiarazione relativa all'anno precedente che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente o di pensione oppure nella quale i redditi da lavoro autonomo siano maggiori di quelli da lavoro dipendente o di pensione e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (reddito di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone.

Sono comunque considerati, solo ai fini della copertura assicurativa Inabilità Temporanea Totale del presente contratto, Lavoratori autonomi:

- i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato da aziende private;
- i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato o indeterminato da enti pubblici;
- le seguenti figure previste dai contratti di lavoro: “collaboratori coordinati e continuativi”, “lavoratori a progetto”, lavoratori che svolgono la loro attività nell’ambito di contratti di “Job on Call”, “Job Sharing”, “Staff Leasing”, inserimento non soppressi dalla legge 92/2012, tirocinio estivo di orientamento, lavoro occasionale di tipo accessorio, nonché coloro che godono di redditi di cui all’art. 47, comma 1, DPR 22.12.1986 n. 917, lettere a) lavoratori soci di cooperative, c) beneficiari di borse o assegni o sussidi ai fini di studio o addestramento, g) beneficiari di indennità parlamentari ed assimilate;
- i lavoratori con contratto di apprendistato.

Lavoratore dipendente: la persona fisica che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunta da almeno 12 mesi ininterrotti (eventuali interruzioni di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non saranno considerate sospensioni del periodo di continuità del rapporto di lavoro) e che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria (fatte salve le figure di lavoratori riportate nella definizione di Lavoratore autonomo), alle dipendenze di altri in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia grave: i casi di tumore, chirurgia cardiovascolare, infarto miocardico, ictus cerebrale, insufficienza renale, trapianto d’organo, come da specifiche definizioni integrate nella sezione Malattia grave.

Modulo di Adesione: il documento mediante il quale l’Assicurato esprime la propria adesione alle Polizze Collettive.

Morte: il decesso dell’Assicurato accaduto per qualsiasi causa.

Non Lavoratore: la persona fisica che non sia Lavoratore autonomo o Lavoratore dipendente come determinati nelle definizioni sopra indicate. Rientrano in questa categoria a titolo esemplificativo i pensionati e le casalinghe.

Polizze Collettive: sono le polizze che Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile, ha sottoscritto per conto della propria clientela (vale a dire i soggetti che abbiano sottoscritto un contratto di finanziamento rimborsabile ratealmente denominato “Mutuo BancoPosta”), rispettivamente con Poste Vita S.p.A. e Poste Assicura S.p.A. al fine di consentire, alla clientela di cui si tratta, di poter aderire ad un pacchetto di coperture assicurative vita (caso Morte prestata da Poste Vita S.p.A.) e danni (Invalidità permanente totale, Inabilità temporanea totale, Malattia grave, Disoccupazione, prestate da Poste Assicura S.p.A.). Poste Italiane S.p.A., in qualità di Contraente di dette polizze collettive, riconosce a ciascun Assicurato tutti i diritti derivanti dalle coperture assicurative alle quali la medesima ha aderito.

Premio: la somma dovuta dall’Assicurato.

Ripresa di occupazione: il periodo di tempo successivo alla liquidazione totale e definitiva di un sinistro per Inabilità totale temporanea o per Disoccupazione, durante il quale l’Assicurato deve ritornare alla sua normale attività lavorativa prima di poter presentare un’altra denuncia relativa ad un nuovo sinistro rispettivamente per Inabilità totale temporanea o per Disoccupazione.

Riserva matematica: l’importo accantonato dalle Società per far fronte in futuro ai propri obblighi contrattuali secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.

Società/Impresa: a seconda delle garanzie assicurative prestate:

- per la garanzia Morte: Poste Vita S.p.A.
- per le altre garanzie: Poste Assicura S.p.A.

Condizioni di Assicurazione

Condizioni comuni alle Polizze Collettive stipulate tra Poste Italiane S.p.A. e Poste Vita S.p.A. (n. 00001) e Poste Assicura S.p.A. (n. 00001)

Art. 1 - Informazioni generali

La presente copertura assicurativa, accessoria al finanziamento, è facoltativa e non indispensabile all'ottenimento del finanziamento stesso.

Art. 1.1 - Durata e decorrenza delle garanzie

Le garanzie assicurate decorrono dalle ore 24 del giorno in cui il mutuo viene effettivamente erogato a condizione che:

- sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto;
- sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione;
- non sia pervenuto al Contraente e all'Assicurato il rifiuto da parte delle Società qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nel successivo art. 1.3. o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze indicate dall'Assicurato nella Dichiarazione di buono stato di salute o eventualmente nel Questionario anamnestico.

La durata dell'assicurazione, cioè l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di mutuo con il limite di 10 anni per le garanzie C) D) ed E).

Per i mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la copertura ha valore per la durata iniziale del mutuo; eventuali allungamenti della durata del mutuo non modificheranno la durata della copertura.

Le garanzie Inabilità temporanea totale e Disoccupazione terminano inoltre alla data di pensionamento dell'Assicurato, se precedente il termine di 10 anni sopra stabilito.

Tutte le garanzie cessano comunque in caso di sinistro liquidato per Morte, Invalidità totale e permanente o Malattia grave.

In caso di mutuo cointestato la cessazione delle garanzie ha luogo unicamente nei confronti della persona cui l'evento si riferisce; le garanzie rimangono in vigore per le altre persone cointestatari con prestazioni pari a quelle definite al successivo art. 1.2.

Art. 1.2 - Cointestazione del Contratto di Mutuo

Le operazioni di mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicurazione. In ipotesi di cointestazione del mutuo, il premio e le prestazioni previste dalla polizza potranno essere anche non suddivise proporzionalmente tra tutti gli intestatari del contratto di mutuo stesso, ferma restando la necessità che ciascun Assicurato sottoscriva il Modulo di Adesione. Resta inteso che in caso di cointestazione potranno essere assicurate fino ad un massimo di quattro persone.

Art. 1.3 - Limiti assuntivi

L'Assicurato deve avere una età compresa tra 18 e 64 anni, ovvero che non abbiano ancora compiuto i 65 anni, sempreché la data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso non oltrepassi l'età massima di 75 anni compiuti.

L'assunzione avviene sulla base dei dati forniti con il Modulo di Adesione, completato in ogni parte e firmato dall'Assicurato, con il Questionario anamnestico, ove richiesto, e con ulteriore documentazione eventualmente richiesta. Il Modulo di Adesione per ogni Assicurato dovrà essere completato con la seguente documentazione:

- per capitali fino a Euro 160.000,00 dovrà essere fornita la sottoscrizione della Dichiarazione di buono stato di salute presente sul Modulo di Adesione.
Qualora l'Assicurato non sia in grado di sottoscrivere la precedente dichiarazione dovrà trasmettere a Poste Assicura S.p.A., con efficacia anche nei confronti di entrambe le Società, lo specifico Questionario anamnestico, compilato e sottoscritto dal proprio Medico di famiglia. L'adesione potrà essere perfezionata solo dopo che le Società avranno dato il proprio consenso;
- per capitali compresi tra Euro 160.000,01 ed Euro 300.000,00 dovrà essere trasmesso a Poste Assicura S.p.A., con efficacia nei confronti di entrambe le Società, lo specifico Questionario anamnestico, compilato e sottoscritto dal Medico di famiglia dell'Assicurato. L'adesione potrà essere perfezionata solo dopo che le Società avranno dato il proprio consenso;
- per capitali superiori ad Euro 300.000,00, oltre allo specifico Questionario anamnestico di cui sopra, compilato e sottoscritto dal Medico di famiglia dell'Assicurato, dovrà essere trasmessa a Poste Assicura S.p.A., con efficacia

nei confronti di entrambe le Società, tutta la documentazione sanitaria di volta in volta richiesta dalla stessa. L'adesione potrà essere perfezionata solo dopo che le Società avranno dato il proprio consenso.

In caso di cointestazione del mutuo la documentazione da produrre in fase di adesione dovrà essere conforme al capitale previsto per ogni singolo Assicurato.

Si precisa che in ogni caso il valore massimo assicurabile per singola testa è pari al debito contratto dall'Assicurato, con il limite massimo di Euro 500.000,00.

Art. 1.4 - Premio di assicurazione

Le garanzie assicurate vengono prestate dietro pagamento in via anticipata di un premio unico, il cui importo è indicato nel Modulo di Adesione. Il premio, il cui onere è completamente a carico dell'Assicurato, viene corrisposto alle Società tramite l'Ente Erogante al momento dell'erogazione del mutuo in forza del mandato irrevocabile conferito dall'Assicurato allo stesso all'atto dell'adesione.

Art. 1.5 - Beneficiario

Beneficiario delle prestazioni è l'Assicurato stesso ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 2.5.

Art. 1.6 - Anticipata estinzione del mutuo, surroga passiva (c.d. portabilità) e rinegoziazione

1.6.1 - Estinzione anticipata totale del mutuo

In caso di anticipata estinzione totale del rapporto di mutuo, qualora non risultino sinistri aperti, le Società restituiranno, ciascuna per la quota di competenza ed al netto delle imposte, la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Tale importo sarà determinato moltiplicando il debito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento originario alla data di estinzione anticipata per il tasso di tariffa imponibile applicato al momento dell'adesione alla presente copertura, con il massimo del premio pagato al netto delle imposte.

L'importo sopra determinato sarà accreditato dalle Società sul conto corrente BancoPosta dell'Assicurato oppure su altro conto corrente debitamente indicato dallo stesso Assicurato sul Modulo richiesta estinzione o mantenimento copertura assicurativa, da inoltrare in occasione della richiesta di estinzione del mutuo.

In alternativa alla richiesta di restituzione del premio non goduto, l'Assicurato ha la facoltà di chiedere (utilizzando il Modulo sopra menzionato) che le garanzie rimangano in vigore fino alla scadenza contrattuale iniziale con riferimento al piano originariamente sottoscritto.

1.6.2 - Estinzione anticipata parziale del mutuo

In caso di estinzione anticipata parziale del mutuo, l'assicurazione resterà in vigore fino alla scadenza iniziale del contratto e le prestazioni continueranno ad essere operanti secondo il piano di ammortamento originario.

1.6.3 - Surroga passiva (c.d. portabilità)

In caso di Surroga passiva, ovvero trasferimento del mutuo BancoPosta ad altro Istituto Bancario tramite la cosiddetta operazione di portabilità, tutte le garanzie cesseranno e l'assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalla data di trasferimento del rapporto di mutuo.

Qualora non risultino sinistri aperti, le Società restituiranno, ciascuna per la quota di competenza ed al netto delle imposte, la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Tale importo sarà determinato moltiplicando il debito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento originario alla data di estinzione anticipata per il tasso di tariffa imponibile applicato al momento dell'adesione alla presente copertura, con il massimo del premio pagato al netto delle imposte.

L'importo sopra determinato sarà accreditato dalle Società sul conto corrente BancoPosta dell'Assicurato oppure su altro conto corrente debitamente indicato dallo stesso Assicurato sul Modulo richiesta estinzione o mantenimento copertura assicurativa, da inoltrare congiuntamente alla comunicazione di avvenuto trasferimento del rapporto di mutuo.

In alternativa alla richiesta di restituzione del premio non goduto, l'Assicurato ha la facoltà di chiedere (utilizzando il Modulo sopra menzionato) che le garanzie rimangano in vigore fino alla scadenza contrattuale iniziale con riferimento al piano originariamente sottoscritto.

1.6.4 - Rinegoziazione del mutuo

Esclusivamente in caso di rinegoziazione del mutuo, vale a dire la modifica di termini del contratto di mutuo stipulato con l'Ente Erogante, le garanzie rimarranno in vigore per la durata e alle condizioni originariamente pattuite. Al fine di poter esercitare i diritti di cui ai punti 1.6.1. e 1.6.3, l'Assicurato, in occasione della richiesta di estinzione anticipata o della ricezione della comunicazione di avvenuto trasferimento del mutuo, dovrà

inviare all'Impresa il Modulo richiesta estinzione o mantenimento copertura assicurativa allegato al presente Fascicolo Informativo.

Fermo restando quanto sopra, l'Assicurato può ricevere supporto rivolgendosi all'Ufficio Postale di emissione o al call center al n° 800.13.18.11.

Art. 1.7 - Modalità di denuncia dei sinistri

Verificatosi il sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi causa devono inviare lettera raccomandata rispettivamente a:

- per l'assicurazione in **caso di Morte**:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Liquidazioni Vita
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

- per le coperture di **Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia, Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, Malattia grave e Disoccupazione**:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

oppure a mezzo fax al n°: **06.5492.4475**

nei tempi e con le modalità previste dalle condizioni contrattuali che regolano le singole garanzie assicurate.

A tal fine l'Assicurato o i suoi aventi causa possono utilizzare i Moduli di Denuncia Sinistro allegati al presente Fascicolo.

Art. 1.8 - Modalità di liquidazione dei sinistri

Ciascuna Società, entro un periodo massimo di 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa, provvederà a corrispondere le somme dovute. Decorso tale termine saranno dovuti all'Assicurato gli interessi moratori.

Art. 1.9 - Recesso dell'Assicurato

L'Assicurato può recedere dall'assicurazione entro 60 giorni dalla data di effetto della copertura, dandone comunicazione con lettera raccomandata a/r, contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata, e dietro consegna dell'originale del Modulo di Adesione indirizzata rispettivamente a:

- per l'assicurazione in **caso di Morte**:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Portafoglio - Assunzione
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

- per le coperture di **Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia, Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, Malattia grave e Disoccupazione**:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

È possibile inviare la comunicazione di recesso anche a mezzo fax al n°: **06.5492.4474**.

Il recesso ha l'effetto di liberare l'Assicurato, le Società e il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dall'adesione dell'Assicurato alla presente assicurazione, a decorrere dalle ore 24 del giorno di effetto della copertura assicurativa.

Si precisa che la comunicazione inviata ad una sola delle Società ha efficacia anche nei confronti dell'altra Società. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, le Società rimborseranno direttamente all'Assi-

curato anche in nome e per conto del Contraente, previa consegna dei documenti assicurativi in suo possesso, il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 1.10 - Recesso e mancata accettazione da parte delle Società

Le Società hanno diritto, entro 30 giorni dal momento in cui sono informate dell'adesione dell'Assicurato, di non accettare tale adesione dandone comunicazione all'Assicurato stesso.

Le Società hanno facoltà di recedere con lettera raccomandata a/r contenente gli elementi identificativi della posizione assicurata, qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nell'art. 1.3 o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze indicate dall'Assicurato nella Dichiarazione di buono stato di salute o, eventualmente, nel Questionario anamnestico.

Art. 1.11 - Attività professionale ed attività sportiva - Esclusioni

Ferme restando le specifiche esclusioni previste dalle singole garanzie assicurative, sono esclusi i sinistri derivanti da:

- a) incidenti di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di deltaplani, ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio, se pratica paracadutismo o sport aerei in genere;
- b) tutte le attività sportive compiute a livello professionistico, salvo la partecipazione a competizioni o relative prove che abbiano carattere ricreativo e la partecipazione a gare aziendali e interaziendali;
- c) pratica da parte dell'Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado della scala di Monaco, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, attività di trapezista e stuntman;
- d) partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, ciclistiche, sciistiche e di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e nel caso di gare aziendali e interaziendali;
- e) uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
- f) attività professionali che prevedano accesso a tralicci, impalcature, binari o celle frigorifere o uso di materiale nocivo, venefico, esplosivo e/o radioattivo;
- g) attività professionale di costruttore o collaudatore di macchinari industriali, autista di macchinari pesanti (bulldozer gru, ruspe, battipali, torri di trivellazione, escavatori, carrelli elevatori, montacarichi, demolitori di edifici e draghe), controfigura cinematografica o personale circense;
- h) partecipazione attiva o presenza per motivi professionali a guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità o operazioni belliche (sia in caso di guerra dichiarata o non), guerre civili, ammutinamenti, rivolte o insurrezioni civili tali da assumere le proporzioni o sfociare in sommosse popolari, sommosse militari, rivoluzioni, colpi di stato e colpi di stato militari, legge marziale, confische, nazionalizzazioni, requisizioni, distruzione o danni alla proprietà da o sotto il comando di qualsiasi governo o autorità locale sia che siano legittimi o meno.

Art. 1.12 - Cambio di attività o professione

Premesso che la copertura è modulata sulla tipologia dell'attività o professione, l'Assicurato non deve dare comunicazione alle Società in caso di cambiamento di attività o di stato professionale, che verrà verificato in caso di sinistro.

Art. 1.13 - Inadempimenti e/o ritardi dell'Assicurato

Le presenti garanzie continuano a svolgere la loro efficacia pur in presenza di inadempimenti o ritardi da parte dell'Assicurato verso l'Ente Erogante in base al rapporto di mutuo, fermo restando quanto previsto all'art. 1.14.

Art. 1.14 - Determinazione della prestazione assicurata

Alla determinazione degli indennizzi dovuti dalle Società non concorreranno le rate del mutuo risultanti non corrisposte dall'Assicurato all'Ente Erogante per cause diverse da quelle garantite dalla presente copertura assicurativa.

Art. 1.15 - Rinuncia al diritto di surrogazione

Le Società rinunciano al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile del sinistro.

Art. 1.16 - Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nei termini e con le modalità previste dall'art. 2952 del Codice Civile o da eventuali successive norme derogatorie.

Art. 1.17 - Imposte

Le imposte relative al presente contratto sono a carico dell'Assicurato.

Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati all'Assicurato.

Art. 1.18 - Regime fiscale dei premi

In termini generali i premi corrisposti a fronte della copertura del rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF secondo quanto previsto dalla normativa in vigore. Qualora soltanto una componente del premio pagato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione spetta esclusivamente con riferimento a tale componente.

Art. 1.19 - Regime fiscale delle somme corrisposte

Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono esenti dall'IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall'imposta sulle successioni.

Art. 1.20 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

Art. 1.21 - Foro competente e procedimento di mediazione

Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o domicilio dell'Assicurato o degli aventi diritto, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti e salvo diverse disposizioni di legge pro tempore vigenti.

Art. 1.22 - Obblighi del Contraente

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1.3, il Contraente si impegna ad inserire in copertura tutti coloro con i quali abbia stipulato un contratto di mutuo ed abbiano espresso la loro adesione alle presenti Polizze Collettive sottoscrivendo il Modulo di Adesione che il Contraente trasmette a Poste Assicura S.p.A. L'adesione si intenderà accettata sempreché non sia pervenuto al Contraente e all'Assicurato il rifiuto da parte delle Società nei limiti dell'art. 1.3. Il Contraente, inoltre, si impegna a consegnare all'Assicurato il Fascicolo Informativo, comprensivo delle Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Art. 1.23 - Disdetta dell'Assicurato dalle garanzie diverse dall'assicurazione sulla vita

L'Assicurato ha la facoltà di disdire annualmente le garanzie diverse dall'assicurazione sulla vita (Garanzie B, C, D ed E) con preavviso di sessanta giorni.

La disdetta, per espressa previsione dell'art. 1899 comma 3 del Codice Civile non si applica alle assicurazioni sulla vita.

La disdetta dell'Assicurato comporta la restituzione da parte di Poste Assicura S.p.A. del premio pagato per tali garanzie al netto di eventuali imposte e della quota relativa al rischio già corso.

Art. 1.24 - Reclami

Eventuali reclami nei confronti di ciascuna delle Società e riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi a:

- per l'assicurazione in **caso di Morte**:

Poste Vita S.p.A.
Reclami e Assistenza Clienti
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
Fax: 06.5492.4426

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@postevita.it.

- per le coperture di **Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia, Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, Malattia grave e Disoccupazione**:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Reclami
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
Fax: 06.5492.4402

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo **reclami@poste-assicura.it**.

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, le Imprese - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invieranno risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in polizza.

Qualora l'esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente a IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà presentare apposito esposto a:

IVASS
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
Telefono: 06.42.133.1

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).

In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.

Art. 1.25 - Lingua in cui è redatto il contratto

I documenti contrattuali sono redatti in lingua italiana.

Art. 1.26 - Informativa in corso di contratto

Le Società comunicheranno all'Assicurato le variazioni del Fascicolo Informativo intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali delle Società di cui al punto 2 delle presenti Note Informative nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet delle Società (www.postevita.it e www.poste-assicura.it).

Art. 1.27 - Dichiarazione dell'Assicurato-clausola di incontestabilità

Le dichiarazioni dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni false, inesatte o reticenti relative a circostanze tali che le Società non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, le Società hanno diritto:

- a. quando esiste malafede o colpa grave:
 - di rifiutare in caso di sinistro ed in ogni tempo qualsiasi pagamento qualora l'evento si verifichi prima che abbiano avuto conoscenza della dichiarazione inesatta e/o reticente o prima del decorso del termine di tre mesi dall'avvenuta conoscenza;
 - di dichiarare al Contraente ed all'Assicurato di voler impugnare l'assicurazione entro tre mesi dal giorno in cui hanno conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- b. quando non esiste malafede o colpa grave:
 - di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
 - di recedere dall'assicurazione mediante dichiarazione da farsi entro tre mesi dal giorno in cui hanno conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di chiedere un incremento di premio corrispondente al rischio effettivo entro tre mesi dal giorno in cui hanno conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Le Società ove non esista malafede o colpa grave rinunciano a tali diritti trascorsi 6 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione. Le Società hanno diritto alla parte di premio relativa al periodo di assicurazione in corso al momento in cui hanno domandato l'annullamento. Qualora le Società intendano recedere dall'assicurazione ne daranno comunicazione al Contraente e all'Assicurato tramite lettera raccomandata A/R e rimborseranno all'As-

sicurato il premio, al netto delle imposte e della parte di premio relativa al periodo di assicurazione intercorso tra la data di effetto dell'assicurazione ed il giorno in cui le Società sono venute a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti.

Art. 1.28 - Limiti territoriali

La presente copertura opera per sinistri verificatisi nel mondo intero per le garanzie Morte e Invalidità totale e permanente. Per le restanti garanzie sono coperti i sinistri verificatisi nell'ambito dell'Unione Europea.

Art. 1.29 - Collegio Medico

In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento o sulla misura dell'indennità da corrispondere all'Assicurato, nonché sui criteri di liquidazione contrattualmente stabiliti, le parti, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo, la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Art. 1.30 - Responsabilità delle Società

Ciascuna Società assume, con esclusione di qualsiasi solidarietà, esclusivamente le obbligazioni riguardanti le garanzie rispettivamente prestate come di seguito specificato:

- Poste Vita S.p.A. presta la garanzia A) Assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente;
- Poste Assicura S.p.A. presta le garanzie B) Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia, C) Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, D) Malattia grave ed E) Disoccupazione.

Condizioni particolari della Polizza Collettiva stipulata tra Poste Italiane S.p.A. e Poste Vita S.p.A. (n. 00001)

Art. 2 - Garanzia A

Assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente

Art. 2.1 - Prestazione assicurata

Poste Vita S.p.A., in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, si obbliga a corrispondere una somma il cui importo è pari all'ammontare del debito in linea capitale che alla data del decesso dell'Assicurato residua dal rapporto di mutuo in base al piano di ammortamento originario, fermo il limite massimo di Euro 500.000,00 per testa.

Tale garanzia cessa la sua efficacia se è già stato liquidato da Poste Assicura S.p.A. un sinistro a causa di Invalidità totale e permanente o per Malattia grave.

Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di Invalidità totale e permanente o per Malattia grave, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro, ma rimane in vigore per le altre persone cointestatari con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2.

Art. 2.2 - Riscatto e riduzione

La presente assicurazione, in quanto di puro rischio, non dà diritto, in alcun tempo, a valori di riduzione o di riscatto e, di conseguenza, a prestiti.

Art. 2.3 - Esclusioni

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, ferme le esclusioni di cui all'art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione e salvo quanto previsto di seguito.

È escluso dalla garanzia il decesso causato da:

- dolo dell'Assicurato;
- suicidio, se avviene nei primi 12 mesi dalla data di decorrenza, o tentato suicidio;
- sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato;
- sinistri conseguenti all'uso di stupefacenti, allucinogeni, psicofarmaci o medicine in dosi non prescritte dal medico o stato di alcolismo acuto o cronico;
- patologie o condizioni patologiche predisponenti o preesistenti alla data di decorrenza delle coperture assicurative;
- infezione da virus HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia ad essa collegata, salvo che l'Assicurato presenti, oltre a quanto previsto dall'art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione, idonea documentazione comprovante l'esito negativo dei relativi test.

In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva matematica, calcolato al momento del decesso.

Art. 2.4 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi

In caso di sinistro, gli aventi causa devono dare avviso scritto all'Impresa il prima possibile, utilizzando l'apposito Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo, secondo le modalità indicate nell'art. 2.5.

Art. 2.5 - Pagamento delle prestazioni

All'atto dell'adesione alla copertura, i Beneficiari della prestazione in caso di morte sono gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato in parti uguali.

Eventuali modifiche alla designazione dei Beneficiari dovranno essere trasmesse a Poste Vita S.p.A. mediante lettera raccomandata da inviare a:

**Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Liquidazioni Vita
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma**

In caso di decesso dell'Assicurato i Beneficiari devono corredare la denuncia del decesso con l'indicazione del giorno, ora e causa dell'evento e con i seguenti documenti:

- a) il Modulo di Denuncia Sinistro correttamente compilato;
- b) l'originale del Modulo di Adesione;

- c) il certificato di morte dell'Assicurato;
- d) la relazione dell'ultimo medico curante da redigersi su apposito modulo allegato al presente Fascicolo (se il decesso è avvenuto a seguito di malattia);
- e) la copia del verbale redatto dalle Forze dell'Ordine, o Certificato della Procura, o altra documento rilasciato dall'autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso (se il decesso è avvenuto per morte violenta: infortunio, suicidio, omicidio);
- f) la documentazione completa di carattere sanitario (referti di pronto soccorso, esami clinici ed eventuali cartelle cliniche relative agli ultimi 5 anni di vita dell'Assicurato);
- g) l'atto di notorietà da cui risulti l'esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato.
- h) Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dall'atto notorio dovrà risultare l'elenco di tutti gli eredi con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, dello stato civile, della capacità di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l'Assicurato e con l'esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla morte dell'Assicurato, altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione;
- i) nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori od incapaci, il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta con esonero di Poste Vita S.p.A. da ogni responsabilità circa il pagamento della somma stessa;
- j) la copia del piano di ammortamento sottoscritto all'atto della stipula del mutuo;
- k) per ogni Beneficiario: la copia di un documento identificativo e il codice fiscale.

Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti nel caso in cui quelli precedentemente elencati non risultassero sufficienti a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e/o ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

Poste Vita S.p.A. esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento presso la propria sede della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Art. 2.6 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme dovute da Poste Vita S.p.A. al Beneficiario, in dipendenza dalla presente garanzia, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.

Condizioni particolari della Polizza Collettiva stipulata tra Poste Italiane S.p.A. e Poste Assicura S.p.A. (n. 00001)

Art. 3 - Garanzia B

Assicurazione di Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia

Art. 3.1 - Prestazione assicurata

In caso di Invalidità totale permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, Poste Assicura S.p.A. si obbliga a corrispondere un capitale il cui importo è pari all'ammontare del debito in linea capitale che alla data del sinistro residua dal rapporto di mutuo in base al piano di ammortamento originario, fermo il limite massimo di Euro 500.000,00 per testa.

L'indennizzo per invalidità totale permanente da infortunio o da malattia è calcolato secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella riportata in calce al presente Fascicolo (tabella delle valutazioni del grado di invalidità permanente per l'industria allegata al T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30/6/65 n. 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla stipula dell'assicurazione).

Tale garanzia cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato un sinistro da Poste Vita S.p.A. a causa di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un sinistro per Malattia grave.

Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di Morte o di Malattia grave, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatari con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2.

Art. 3.2 - Esclusioni

Oltre a quanto previsto all'art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione, sono esclusi dall'assicurazione:

- a) dolo dell'Assicurato;
- b) tentato suicidio;
- c) atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato anche quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere;
- d) invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell'Assicurato, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, preesistenti e noti all'Assicurato prima della data di decorrenza della copertura assicurativa;
- e) sinistri conseguenti all'uso di stupefacenti, allucinogeni, psicofarmaci o medicine in dosi non prescritte dal medico o stato di alcolismo acuto o cronico;
- f) infezione da virus HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia ad essa collegata, salvo che l'Assicurato presenti, oltre a quanto previsto dall'art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione, idonea documentazione comprovante l'esito negativo dei relativi test;
- g) sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoidi o stati depressivi;
- h) uso o produzione di esplosivi;
- i) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- j) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro;
- k) guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- l) parto, gravidanza, aborto (spontaneo o procurato) o complicazioni derivanti da detti eventi;
- m) operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da Infortunio o Malattia dell'Assicurato;
- n) mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale.

Art. 3.3 - Rischio di guerra all'estero

La presente garanzia, a parziale deroga dell'art. 1.11 lett. h) delle Condizioni di Assicurazione, vale per l'invalidità totale e permanente da infortunio derivante da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in paese sino ad allora in pace con esclusione comunque di ogni partecipazione attiva a tali eventi.

Art. 3.4 - Colpa grave, tumulti, terremoto

A deroga dell'art. 1900 del Codice Civile sono compresi i sinistri cagionati con colpa grave dell'Assicurato. A

deroga dell'art. 1912 del Codice Civile e a parziale deroga dell'art. 1.11 lett. h) delle Condizioni di Assicurazione sono compresi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Sono altresì inclusi i sinistri in conseguenza di movimenti tellurici.

Art. 3.5 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi

In caso di sinistro, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto a Poste Assicura S.p.A., ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, utilizzando l'apposito Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell'infortunio o della malattia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato, o chi per esso, devono consentire a Poste Assicura S.p.A. le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliere da ogni riserbo i medici curanti.

Art. 3.6 - Termini di carenza

Poste Assicura S.p.A. pagherà l'indennizzo solo se il sinistro, per una invalidità causata da malattia, si è verificato dopo il periodo di carenza di 60 giorni.

Art. 4 - Garanzia C

Assicurazione di Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia

(garanzia riservata ai lavoratori autonomi e dipendenti di enti pubblici)

Art. 4.1 - Prestazione assicurata

Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori autonomi o dipendenti di Enti Pubblici, Poste Assicura S.p.A. in caso di Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia come di seguito specificato, liquiderà mensilmente, secondo le indicazioni del contratto di mutuo, una somma pari all'importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportato in dodicesimi) in scadenza come da piano di ammortamento originario e dovute dall'Assicurato all'Ente Erogante trascorsi 60 giorni di franchigia assoluta dalla data di ricovero con il limite massimo di Euro 2.000,00 per singola rata mensile. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni successivo periodo intero di 30 giorni consecutivi di Inabilità temporanea totale, con un massimo di 18 indennizzi mensili per ogni sinistro e 36 nel corso della singola copertura assicurativa. Tale garanzia è prestata per la stessa durata del mutuo, per un massimo di 10 anni. Affinché operi la presente garanzia, lo stato di inabilità temporanea totale dovrà essere conseguenza diretta di infortunio o malattia a cui dovrà conseguire un ricovero con intervento chirurgico che comporti una degenza pari ad almeno venti giorni oppure conseguire ad un ricovero per Grande intervento chirurgico.

Tale garanzia cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un sinistro a causa di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un sinistro per Invalidità totale e permanente o per Malattia grave. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di Morte, Invalidità totale e permanente o Malattia grave, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatari con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2.

Art. 4.2 - Grandi interventi chirurgici

Sono considerati grandi interventi chirurgici:

Cranio

- Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali.

Faccia e bocca

- Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario.
- Interventi demolitori per tumori maligni della lingua e del pavimento orale con svuotamento della loggia sottomascellare.
- Asportazione totale della parotide per neoplasie maligne.
- Resezione parotidea per tumore benigno o misto della parotide con preparazione del nervo facciale.
- Parotidectomia totale con preparazione del nervo facciale.

Collo

- Tiroidectomia totale per neoplasie maligne.
- Timectomia per via cervicale.
- Resezione dell'esofago cervicale.

Torace

- Resezioni segmentarie e lobotomia.

- Pneumectomia.
- Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi del polmone.
- Interventi per fistole bronchiali cutanee.
- Pleuropneumectomia.
- Timectomia per via toracica.
- Toracoplastica totale.

Chirurgia toracica

- Pericardiectomia parziale o totale.
- Sutura del cuore per ferite.
- Interventi per corpi estranei al cuore.
- Atriosettostomia per asportazione dei grossi vasi.
- Derivazioni aorto - polmonari.
- Correzione di coartazione aortica.
- Interventi per fistole artero - venose del polmone.
- Legatura e resezione del dotto di Botallo.
- Operazione per embolia dell'arteria polmonare.
- Interventi a cuore aperto.
- Bypass aorto - coronarico.
- Commissurotomia (per stenosi mitralica).

Esofago

- Interventi nell'esofagite, nell'ulcera esofagea e nell'ulcera peptica postoperatoria.
- Operazioni sull'esofago per stenosi benigne e mega esofago.
- Idem per tumori, resezioni parziali basse - alte - totali.
- Esofagoplastica.
- Reintervento per megaesofago.

Stomaco - Duodeno

- Resezione gastrica da neoplasie maligne.
- Gastrectomia totale da neoplasie maligne.
- Resezione gastro - digiunale per ulcera peptica post anastomotica.
- Intervento per fistola gastro - digiuno - colica.

Intestino

- Colectomia totale.
- Resezione ileo - cecale con linfadenectomia.

Retto - Ano

- Amputazione del retto per via addomino perineale in uno o più tempi.
- Resezione anteriore retto - colica.

Fegato

- Resezione epatica.
- Epatico - coledotomia.
- Papillotomia per via trans - duodenale.
- Intervento per la ricostruzione delle vie biliari.
- Deconnessione azygos - portale per via addominale.

Pancreas - Milza

- Intervento di necrosi acuta del pancreas.
- Intervento per cisti e pseudo - cisti.
- Enucleazione delle cisti.
- Marsupializzazione.
- Interventi per fistole pancreatiche.
- Interventi demolitivi sul pancreas:
 - totale o della testa;
 - della coda.
- Anastomosi porta - cava spleno renale, mesenterico cava.

Chirurgia del sistema nervoso centrale e periferico

- Asportazione di neoplasie endocraniche o di aneurismi.
- Operazioni endocraniche per ascesso edematoma intracranico.
- Interventi per derivazione liquorale diretta ed in diretta.
- Operazione per encefalo - meningocoele.
- Talamotomia - pallidotomia ed altri interventi simili.
- Interventi per epilessia focale.

Art. 4.3 - Esclusioni

Le coperture non saranno operative nei casi indicati agli artt. 1.11 e 3.2 delle Condizioni di Assicurazione. Nessuna prestazione sarà corrisposta se per lo stesso periodo Poste Assicura S.p.A. abbia pagato altri importi a titolo di indennizzo per il caso di Disoccupazione.

Art. 4.4 - Rischio di guerra all'estero

La presente garanzia, a parziale deroga dell'art. 1.11 lett. h) delle Condizioni di Assicurazione, vale per l'Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia derivante da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in paese sino ad allora in pace con esclusione comunque di ogni partecipazione attiva a tali eventi.

Art. 4.5 - Colpa grave, tumulti, terremoto

A deroga dell'art. 1900 del Codice Civile sono compresi i sinistri cagionati con colpa grave dell'Assicurato. A deroga dell'art. 1912 del Codice Civile e a parziale deroga dell'art. 1.11 lett. h) delle Condizioni di Assicurazione sono compresi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Sono altresì inclusi i sinistri in conseguenza di movimenti tellurici.

Art. 4.6 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi

In caso di infortunio o malattia, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto a Poste Assicura S.p.A., utilizzando l'apposito Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell'infortunio o della malattia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. I certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L'Assicurato, o chi per esso, deve consentire a Poste Assicura S.p.A. le indagini e gli accertamenti necessari.

Nessun indennizzo sarà inoltre corrisposto per successivi sinistri per Inabilità temporanea totale se, dal termine del sinistro precedente non è trascorso un termine di Ripresa di occupazione di 90 giorni consecutivi.

Gli obblighi assunti da Poste Assicura S.p.A. con la presente Polizza Collettiva sono definitivamente esauriti al raggiungimento del massimale di 36 indennizzi mensili.

Art. 4.7 - Termini di carenza

Poste Assicura S.p.A., pagherà l'indennizzo solo se il sinistro, per una inabilità causata da malattia, si è verificato dopo il periodo di carenza di 60 giorni.

Art. 5 - Garanzia D Assicurazione Malattia grave (garanzia riservata ai non lavoratori)

Art. 5.1 - Prestazione assicurata

Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Non Lavoratori, Poste Assicura S.p.A. in caso di sinistro indennizzabile secondo quanto previsto di seguito, si obbliga a corrispondere un capitale il cui importo è pari all'ammontare del debito in linea capitale che alla data del sinistro residua dal rapporto di mutuo in base al piano di ammortamento originario, fermo il limite massimo di Euro 500.000,00 per testa.

Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un sinistro a causa di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un sinistro per Invalidità totale e permanente.

Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di Morte o di Invalidità totale e permanente, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro, ma rimane in vigore per le altre persone cointestatari con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2. Tale garanzia è prestata per la stessa durata del mutuo, con un massimo di 10 anni.

Sono considerati indennizzabili i sinistri derivanti dalle seguenti Malattie gravi:

- 1. Ictus cerebrale** - Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, etc.). L'infermità è considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata l'origine, riconosciuta l'entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza.
- 2. Tumore** - Neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa. Dalla garanzia vengono esclusi: i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella,

i carcinomi della vescica urinaria limitati al I° stadio ed i tumori cutanei, ad eccezione del melanoma maligno del II° e IV° stadio di Clarcke. Si escludono altresì il sarcoma di Kaposi o qualunque altro tumore in presenza della sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS).

3. **Infarto miocardico** - Evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei seguenti criteri: storia del dolore cardiaco tipico, comparsa di nuove modificazioni tipiche dell'ECG, modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci.
4. **Chirurgia cardiovascolare** - Cardiopatia coronarica con necessità d'intervento chirurgico a cuore aperto, consigliato da uno specialista in cardiologia, per correggere una restrizione o ostruzione di almeno due arterie coronariche mediante by-pass coronarico.
5. **Insufficienza renale** - Malattia renale irreversibile in dialisi cronica.
6. **Trapianto d'organo** - Malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo. È necessaria la certificazione dell'inserimento in lista d'attesa presso un centro qualificato.

Art. 5.2 - Esclusioni

Le coperture non saranno operative nei casi indicati agli artt. 1.11 e 3.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 5.3 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi

In caso di sinistro, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto a Poste Assicura S.p.A., utilizzando l'apposito Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. La denuncia della Malattia grave deve essere corredata da certificato medico. Il decorso della Malattia grave deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato, o chi per esso, devono consentire a Poste Assicura S.p.A. le indagini e gli accertamenti necessari. Poste Assicura S.p.A., infine, nei casi dubbi, si riserva il pieno ed incondizionato diritto di accertare le diagnosi di Malattia grave con propri medici di fiducia, i cui costi saranno a carico della stessa.

Art. 5.4 - Termini di carenza

Poste Assicura S.p.A. pagherà l'indennizzo solo se la malattia si è verificata dopo il periodo di carenza di 60 giorni.

Art. 6 - Garanzia E

Assicurazione di Disoccupazione

(garanzia riservata ai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato da aziende private)

Art. 6.1 - Prestazione assicurata

Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato da aziende private, Poste Assicura S.p.A., in caso di Disoccupazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di messa in mobilità o cassa integrazione guadagni straordinaria liquiderà mensilmente, secondo le indicazioni del contratto di mutuo, una somma pari all'importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportato in dodicesimi) in scadenza come da piano di ammortamento originario e dovute dall'Assicurato all'Ente Erogante trascorsi 60 giorni di franchigia assoluta, con il limite massimo di 2.000,00 Euro per singola rata mensile. Tale garanzia è prestata per la stessa durata del mutuo, per un massimo di 10 anni.

Gli indennizzi saranno liquidati per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, con un massimo di 18 indennizzi mensili per ogni sinistro e 36 nel corso della durata della singola copertura assicurativa. Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un sinistro a causa di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un sinistro per Invalidità totale e permanente o Malattia grave. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di Morte, Invalidità totale e permanente o Malattia grave, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatari con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 6.2 - Esclusioni

Oltre a quanto previsto agli artt. 1.11 e 3.2 delle Condizioni di Assicurazione, le coperture non saranno operative nei seguenti casi:

- a) qualora l'Assicurato alla data di decorrenza della copertura era già venuto a conoscenza o aveva già ricevuto comunicazione scritta che preannunciava la risoluzione del suo rapporto di lavoro o il suo assoggettamento

- alla procedura di messa in mobilità o risultava già disoccupato;
- b) qualora l'Assicurato non abbia prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato in modo continuativo per i 12 mesi immediatamente precedenti la data del sinistro. Tuttavia al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non sospendono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
 - c) licenziamenti dovuti a giusta causa;
 - d) casi in cui l'Assicurato abbia risolto unilateralmente il rapporto di lavoro (ivi comprese dimissioni e recessi unilaterali per giusta causa);
 - e) licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali;
 - f) licenziamenti tra congiunti, ascendenti e discendenti;
 - g) licenziamenti per giustificato motivo soggettivo;
 - h) situazioni di disoccupazione che diano luogo all'indennizzo da parte della cassa integrazione guadagni ordinaria (industria e edilizia);
 - i) qualora l'Assicurato svolga la propria normale attività lavorativa all'estero, a meno che ciò non avvenga nell'ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana;
 - j) risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell'età richiesta per il diritto alla "pensione di vecchiaia" o in caso di prepensionamento;
 - k) risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
 - l) qualora l'Assicurato sia stato assoggettato a contratto di solidarietà;
 - m) qualora la Disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per superamento del limite del periodo di comporto;
 - n) qualora l'Assicurato rientri nei casi di disoccupazione parziale (lavori socialmente utili).

Nessuna prestazione sarà corrisposta se per lo stesso periodo Poste Assicura S.p.A. abbia pagato altri importi a titolo di indennizzo per il caso di Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia.

Art. 6.3 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi

L'Assicurato deve, utilizzando l'apposito Modulo di Denuncia Sinistro, comunicare a Poste Assicura S.p.A. la propria Disoccupazione inviando copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro.

L'assicurato inoltre deve:

1. sciogliere il datore di lavoro da ogni riserbo;
2. comprovare l'iscrizione negli appositi Elenchi Anagrafici con status di disoccupato in Italia o nelle liste di mobilità regionali e la permanenza in tali liste di mese in mese oppure dimostrare di percepire un'indennità derivante da cassa integrazione guadagni straordinaria;
3. non rifiutare irragionevolmente eventuali offerte di lavoro;
4. consentire un'indagine e/o accertamenti da parte di persone di fiducia della Società, i cui costi saranno a totale carico della Società medesima.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

Quando un sinistro per Disoccupazione sia stato chiuso per qualunque ragione, salvo quella relativa all'esaurimento del massimale globale, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di Disoccupazione salvo che, nel periodo intercorrente tra gli eventi, l'Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore dipendente per un periodo pari alla Ripresa di occupazione di 90 giorni consecutivi. Gli obblighi assunti da Poste Assicura S.p.A. con la presente polizza relativamente al rischio per Disoccupazione sono definitivamente esauriti qualora la pratica precedente si sia chiusa per esaurimento del massimale globale di 36 indennizzi mensili.

Art. 6.4 - Termini di carenza

In caso di licenziamento comunicato all'Assicurato o di cui lo stesso sia venuto a conoscenza durante il periodo di carenza, pari a 60 giorni, perché lo stesso abbia diritto agli indennizzi, dovrà essere stato nuovamente assunto come Lavoratore dipendente e conseguentemente a ciò dovrà avere successivamente prestato servizio per un periodo pari alla Ripresa di occupazione di 90 giorni consecutivi.

LEGGERE ATTENTAMENTE LA SOTTOSTANTE INFORMATIVA PRIVACY PRIMA DI COMPILARE IL MODULO DI DENUNCIA SINISTRO.

Informativa privacy relativamente all'attività liquidazione sinistri

Finalità del trattamento dei dati personali e sensibili

I dati personali e sensibili forniti mediante la compilazione del "Modulo di Denuncia Sinistro" da lei stesso o da altri soggetti⁽¹⁾ sono trattati per:

- a) finalità connesse all'esecuzione del contratto e in generale ogni finalità assicurativa⁽²⁾
 - dare esecuzione al contratto assicurativo e, in particolare procedere all'attività di liquidazione dei sinistri;
- b) finalità derivanti da obblighi di legge
 - adempiere ad ogni obbligo di legge, regolamento o della normativa europea connesso all'esecuzione del contratto assicurativo.

Modalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali sono trattati, in particolare per il servizio di liquidazione dei sinistri, la fornitura dei prodotti e delle informazioni da Lei richieste, mediante l'ausilio di strumenti elettronici o anche senza tale ausilio. Per il caso della valutazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed indagini statistiche, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Natura del conferimento dei dati personali, Suo consenso ed eventuali conseguenze di un rifiuto

Per la fornitura di servizi assicurativi ed in particolare nell'ambito del servizio di liquidazione danni che La riguardano abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili", come ad esempio nel caso di perizie mediche. Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di tali dati per queste specifiche finalità.

Il conferimento dei Suoi dati personali sensibili non è obbligatorio per legge, tuttavia senza i Suoi dati non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti assicurativi in tutto o in parte ovvero procedere alla liquidazione del sinistro.

Alcuni dati viceversa devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge: lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio; così pure i Suoi dati devono da noi essere comunicati, per obbligo di legge, ad enti e organismi pubblici, quali Isvap - Casellario Centrale Infortuni - UIC - Motorizzazione Civile - Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché - in caso di richiesta - all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine. Solamente qualora Lei acconsenta specificamente, i dati che Lei ci invierà, o da noi detenuti, saranno utilizzati dalla nostra Società per le finalità ulteriori indicate (rilevazione qualità dei servizi, ricerche di mercato e indagini statistiche con le modalità indicate).

Comunicazione dei dati a soggetti terzi

Per le finalità sopra descritte i Suoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti che operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento o di responsabili per finalità assicurativa, anche in virtù di obblighi di legge, ovvero a soggetti di nostra fiducia che svolgono - per nostro conto - compiti di natura tecnica od organizzativa, alcuni di questi anche all'estero.

Si tratta in modo particolare di soggetti facenti parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita, del Gruppo Poste Italiane, della catena distributiva quali agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione e altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società, quali professionisti legali, periti e medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione dati; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della complessità della nostra organizzazione e della stretta interrelazioni fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nel perseguimento delle finalità sopra indicate nell'ambito delle rispettive mansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo chiedendolo a:

Gruppo Assicurativo Poste Vita
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
fax 06.5492.4258
privacy@postevita.it

I dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi.

Esercizio dei diritti

La informiamo inoltre che Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a:

Gruppo Assicurativo Poste Vita
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
fax 06.5492.4258
privacy@postevita.it

La ringraziamo per la Sua attenzione e collaborazione ricordandoLe che un modulo incompleto, non firmato o, nei casi previsti, non accompagnato dalla documentazione sopra descritta non potrà dare luogo all'avvio della istruttoria di liquidazione e ritarderà, in ogni caso, le operazioni di valutazione e conseguentemente di indennizzo del danno subito.

⁽¹⁾ Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono alla compagnia informazioni finanziarie, professionali, sanitarie etc.

⁽²⁾ La "finalità assicurativa" richiede necessariamente che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE PRIMA DELLA COMPILAZIONE

(Questionario da compilare a cura del medico curante a seguito di decesso per malattia)

Relazione del medico curante sulle cause di decesso dell'Assicurato

Il medico deve redigere il rapporto con ogni scrupolosità, mettendo in rilievo tutte le circostanze che possono illustrare la genesi, l'inizio o il decorso dell'ultima malattia dell'Assicurato.

Cognome e nome dell'Assicurato/a
Età Professione
Data del decesso Luogo del decesso

Causa di morte

1. Era Lei il medico abituale dell'Assicurato/a?

In caso affermativo, da quanto tempo?.....

In quali epoche visitò l'Assicurato/a?

2. Quando è stato consultato per la prima volta in relazione alla malattia che determinò la morte?

.....

3. Da quali sintomi venne dedotta la natura dell'ultima malattia?

.....

4. In base ai dati anamnestici ed ai sintomi osservati, a quale data doveva presumibilmente riportarsi l'inizio dell'ultima malattia?

.....

5. Quando e dove è stata diagnosticata la malattia?

.....

.....

Quale ne fu il decorso?

.....

6. Nell'anamnesi familiare dell'Assicurato/a vi sono precedenti che avrebbero potuto aumentare il rischio? In caso affermativo si prega di specificare quali malattie, grado di parentela e a quale età è stata formulata la diagnosi.

.....

7. L'Assicurato/a era a conoscenza della natura del male che ha causato il decesso o della natura di eventuali condizioni morbose precedenti?

In caso affermativo, da quando?.....

8. L'Assicurato/a, per quanto Le è dato di sapere, fumava o aveva mai fumato?

In caso affermativo:

- quantità giornaliera

- da quanto tempo.....

Qualora avesse smesso di fumare, può precisare quando e per quale motivo?

.....

9. L'Assicurato/a per quanto Le è dato di sapere, ha mai abusato di alcool o droghe?

.....

In caso affermativo si prega dare indicazioni sul tipo di abuso e da quanto tempo

.....

10. Si prega di fornire dettagli in merito ad eventuali ricoveri in ospedale e/o case di cura (nome dell'Istituto, date, motivo e durata del ricovero ecc).

.....

.....

11. L'Assicurato/a soffriva di malattie pregresse?

In caso affermativo si prega specificare quali e l'epoca di insorgenza.

.....

La preghiamo di fornire qui di seguito ulteriori informazioni che, a Suo giudizio, possano aiutare il nostro comitato medico nella valutazione del sinistro.....

.....

.....

.....

IL MEDICO CURANTE

Luogo e data/...../.....

.....

(firma)

.....

(timbro)

Postaprotezione Mutuo
Modulo di Denuncia Sinistro

Garanzia B - Assicurazione di invalidità totale e permanente da infortunio o malattia

Garanzia C - Assicurazione di Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia

Garanzia D - Assicurazione Malattia grave

Garanzia E - Assicurazione di Disoccupazione

N° Polizza: Ufficio Postale N°

Indirizzo:

N° Mutuo:

Il presente Modulo è da spedire:

- **Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Piazzale Konrad Adenauer, 3 - 00144 Roma**, oppure

- a mezzo fax al numero **06/5492.4475**

L'ASSICURATO

Cognome e Nome sesso ☐ M ☐ F data di nascita/...../.....

Comune di nascita Prov Cod. Fisc.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Comune di residenza Cap Prov

Tel.: (casa) (ufficio) (cell)

Indirizzo

Occupazione

GARANZIE

☐ **Invalidità Totale Permanente (tutti gli assicurati)**

- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento;
- certificato medico;
- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalle Società.

☐ **Inabilità Temporanea Totale (lavoratori autonomi e dipendenti di enti pubblici)**

- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento;
- certificato medico (anche per la continuazione di sinistro);
- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalle Società.

☐ **Malattia grave (non lavoratori)**

- certificato medico;
- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalle Società.

☐ **Disoccupazione (lavoratori dipendenti di aziende private)**

- copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro riportante la motivazione;
- copia dell'iscrizione alla lista di collocamento o l'inserimento nelle liste di mobilità e la permanenza in tali liste di mese in mese;
- copia della lettera di assunzione e/o busta paga.

Modalità di pagamento prescelta e riferimenti per la liquidazione (barrare con "x" la modalità prescelta):

☐ Accredito sul conto corrente dell'Assicurato IBAN

☐ Accredito sul Libretto di Risparmio Postale dell'Assicurato (Libretto N°)

☐ Assegno postale intestato all'Assicurato (indicare se recapitare c/o domicilio oppure c/o Ufficio Postale)

Si dà atto che al momento della stipulazione della presente polizza la Compagnia mi ha reso l'informativa e richiesto il consenso al trattamento dei miei dati ai sensi dell'art.13 del D.lgs.196 del 30/06/2003.

Luogo e data

L'Assicurato (o chi ne fa le veci)

...../...../.....

Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124

Lesione	Indennità	
	a destra	a sinistra
Sordità completa di un orecchio	15%	
Sordità completa bilaterale	60%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35%	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi	40%	
Altre menomazioni della facoltà visiva (si veda tabella specifica)	---	
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18%	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	11%	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30%	
Perdita di un rene con integrità di un rene superstite	25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15%	
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità	---	
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	5%	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
Perdita del braccio:		
a) per disarticolazione scapolo omerale	85%	75%
b) per amputazione al terzo superiore	80%	70%
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
Perdita totale del pollice	28%	23%
Perdita totale dell'indice	15%	13%
Perdita totale del medio	12%	
Perdita totale dell'anulare	8%	
Perdita totale del mignolo	12%	
Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%
Perdita della falange ungueale del medio	5%	
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3%	
Perdita della falange ungueale del mignolo	5%	
Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11%	9%
Perdita delle ultime due falangi del medio	8%	
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare	6%	
Perdita delle ultime due falangi del mignolo	8%	

Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124

Lesione	Indennità	
	a destra	a sinistra
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°:		
a) in semipronazione	30%	25%
b) in pronazione	35%	30%
c) in supinazione	45%	40%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25%	20%
Anchilosi totale articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
Anchilosi totale articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
a) in semipronazione	40%	35%
b) in pronazione	45%	40%
c) in supinazione	55%	50%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35%	30%
Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica in estensione rettilinea	18%	15%
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
a) in semipronazione	22%	18%
b) in pronazione	25%	22%
c) in supinazione	35%	30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	
Perdita totale del solo alluce	7%	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove occorra perdita di più dita di ogni altro dito perduto è valutato il	3%	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%	

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attività di lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate al sinistro e quelle del sinistro al destro.

Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva

Visus perduto Indennizzo dell'occhio	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

Note:

1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata: in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di rifrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus di un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di un infortunio agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:
 - con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
 - con visus corretto di 7/10 18%
 - con visus corretto di 6/10 21%
 - con visus corretto di 5/10 24%
 - con visus corretto di 4/10 28%
 - con visus corretto di 3/10 32%
 - con visus corretto inferiore a 3/10 35%
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE PRIMA DELLA COMPILAZIONE

MODULO RICHIESTA ESTINZIONE

O MANTENIMENTO COPERTURA ASSICURATIVA

N° Polizza: Ufficio Postale N°

Indirizzo

N° Mutuo:

Il presente Modulo è da spedire:

- **Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Piazzale Konrad Adenauer, 3 - 00144 Roma** oppure
- a mezzo fax al numero **06.5492.4475**

L'ASSICURATO

Cognome e Nome sesso ☐ M ☐ F data di nascita/...../.....

Comune di nascita Prov..... Cod. Fisc.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Comune di residenza..... Cap..... Prov.....

Tel.: (casa)..... (ufficio)..... (cell).....

Indirizzo

Occupazione.....

informa Poste Assicura S.p.A. di aver provveduto ad inoltrare all'Ente Erogante la domanda di:

☐ Estinzione anticipata totale del Mutuo ☐ Surroga passiva (c.d. Portabilità)

ed invia copia del bonifico relativo all'estinzione anticipata totale del mutuo/certificazione di avvenuta surroga.

Pertanto, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 Art. 49, chiede che in caso di esito positivo dell'operazione di cui sopra:

☐ la polizza cessi la propria operatività e sia restituita la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (premio non goduto) determinato ex art. 1.6 delle Condizioni di Assicurazione.

L'importo determinato dovrà essere accreditato sul:

- conto corrente IBAN

☐ la polizza continui la sua operatività fino alla naturale scadenza secondo quanto indicato all'art. 1.6 delle Condizioni di Assicurazione.

Si precisa che la scelta così effettuata avrà efficacia sia nei confronti di Poste Vita S.p.A. che nei confronti di Poste Assicura S.p.A.

Luogo e data...../...../.....

Firma

Pagina intenzionalmente lasciata in bianco

Poste Vita S.p.A. • 00144, Roma (RM), Piazzale Konrad Adenauer, 3 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • www.postevita.it
• Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 29149/2000, REA n. 934547
• Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00133 • Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base alle delibere ISVAP n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 • Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 043
• Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.



Poste Assicura S.p.A. • 00144, Roma (RM), Piazzale Konrad Adenauer, 3 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • www.poste-assicura.it
• Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001, Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001, REA n. 1013058 • Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base alla delibera ISVAP n. 2788/2010 • Società appartenente al gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Vita S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.



Per informazioni:



800.13.18.11



infoclienti@poste-assicura.it